## Prof. Avv. Omar Chessa - Prof. Avv. Andrea Deffenu Prof. Avv. Antonio Saitta Avv. Mattia Pani – Avv. Giovanni Parisi

## ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ex art. 127, secondo comma, Cost.	
per la <b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b> , (C.F. 80002870923), con sede	
legale in Cagliari, Viale Trento n. 69, in persona della Presidente Alessandra	
Todde, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto e	
giusta delibera di Giunta regionale 21 agosto 2024, n. 30/1, dal prof. Avv. Omar	
Chessa (c.f.: CHSMRO70E30I452L, fax: 0706062418; PEC: ochessa@pec.it),	
dal prof. Avv. Andrea Deffenu (c.f.: DFFNDR74D01B354I; fax: 0706062418;	
PEC andrea.deffenu@pec.it), dal prof. Avv. Antonio Saitta (c.f.:	
STTNTN63M13F158C; fax: 0706062418, PEC: antonio.saitta@certmail-	
cnf.it) tutti del libero foro e dall'Avv. Mattia Pani (c.f.: PNAMTT74P02B354J;	
fax 0706062418; PEC: mapani@pec.regione.sardegna.it) e dall'Avv. Giovanni	
Parisi (c.f.:PRSGNN75A07B354D; fax 0706062418; PEC	
gparisi@pec.regione.sardegna.it), dell'Avvocatura dell'Ente, ed elettivamente	
domiciliata presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in	
Roma, Via Lucullo n. 24;	
contro	
il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del	
Consiglio dei Ministri pro-tempore,	
per la declaratoria di illegittimità costituzionale e l'annullamento	
delle seguenti disposizioni di legge:	
- l'intera legge 26 giugno 2024, n. 86, pubbl. in G.U. 28 giugno 2024, n. 150,	
recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle	
Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della	
Costituzione" per violazione dell'art. 116 Cost., comma 3, ovvero, in via	

subordinata, gli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2,	
per violazione dell'art. 116, comma 3, Cost.;	
- in ulteriore subordine, gli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8; 3, commi	
1, 3, 4, 7, 9; 4, commi 1, 2; 5, commi 1, 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2; 9,	
comma 4; 10, comma 2; 11, comma 2; il combinato disposto degli artt. 5,	
comma 2, e 9 per violazione degli artt. 2; 3, commi 1 e 2; 5; 11; 23; 74; 75; 76;	
77, comma 1; 81, commi 1, 3, 6; 87, comma 5; 97, comma 1; 114; 116, commi	
1, 3; 117, commi 1, 2, lett. m) e 4; 119, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; 120, comma 2;	
121, comma 2; 127; 138; 139 della Costituzione, nonché dei principi di	
solidarietà (ex art. 2 Cost.), di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) e di leale	
collaborazione (ex artt. 5, 114 e 120 Cost.); per violazione dell'art. 5, della L.	
Cost. n. 1 del 2012, e della L. 24 dicembre 2012, n. 243, con specifico	
riferimento agli artt. 9 ss. quale fonti costituzionalmente interposte; per	
violazione degli artt. 1, 15, 27, 51, 54, 56 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3	
e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale per la Sardegna).	
Fatto:	
1. La Regione Sardegna, come noto, è una delle cinque regioni italiane ad	
autonomia speciale in forza di espressa previsione costituzionale ex art. 116 e	
in ragione di formale riconoscimento di cui allo Statuto speciale approvato con	
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. La suddetta Regione, pertanto, è	
titolare in forza del predetto Statuto, ma pure della medesima Costituzione, di	
importanti e significative attribuzioni ("forme e condizioni particolari di	
autonomia"), funzionali a consentire un reale sviluppo economico, politico,	
sociale e culturale dell'Isola, le quali, però, risultano tutte fortemente	

condizionate e compromesse dalla recente legge dello Stato 26 giugno 2024, n.	
86.	
Per tale ragione e per quelle che diffusamente saranno nel dettaglio	
meglio esplicate nei motivi di ricorso che seguono, l'Amministrazione	
regionale, a presidio della propria corretta funzionalità e della intera Comunità	
che rappresenta, coltiva un interesse immediato, attuale e diretto a contestare	
la qui evocata disposizione statale.	
Infatti, la Legge 26 giugno 2024, n. 86, oggetto del presente ricorso e	
pubblicata nella G.U. n. 150 del 28 giugno 2024, reca "Disposizioni per	
l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai	
sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione". La legge è impugnata	
nella sua totalità ovvero, in via subordinata, in relazione agli artt. 1, 2, 4 e agli	
artt. 5, commi primo e secondo, 7, commi primo e secondo, 8, commi primo e	
secondo, per violazione dell'art. 116, comma 3, Cost. In ulteriore subordine la	
legge n. 86 del 2024 è impugnata per una serie di motivi che riguardano, in	
particolare, gli articoli specificamente indicati in epigrafe (art. 1, comma 2; 2,	
commi 1, 2, 3, 5, 6, 8; 3, commi 1, 3, 4, 7, 9; 4, commi 1, 2; 5, commi 1, 2; 8,	
comma 1; 9, comma 4; 10, comma 2; 11, comma 2, del combinato disposto	
degli art. 5, comma 2, e art. 9).	
La Legge n. 86/2024 racchiude in undici articoli una complessa	
disciplina che, seppur in estrema sintesi, è opportuno qui richiamare, rinviando	
per una più dettagliata analisi ai singoli motivi di censura.	
L'art. 1 enuncia le finalità perseguite, ovvero la definizione dei	
"principi generali per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari	
di autonomia" ex art. 116, terzo comma, Cost., alle Regioni a statuto ordinario.	
3	

Il comma 1, invero, si apre con un impegno della legge a rispettare una serie di
principi costituzionali con i quali il legislatore teme, a ben ragione, che il testo
normativo possa trovarsi in contrasto. Laddove l'espansione dell'autonomia
riguardi materie o ambiti di materie "riferibili ai diritti civili e sociali che
devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale" (comma 2),
essa è <u>consentita "subordinatamente alla determinazione"</u> – nella normativa
già vigente o in quella da approvare in forza della procedura di cui al successivo
art. 3 – dei LEP (art. 117, secondo comma, lett. m) e nel rispetto dei principi di
cui all'art. 119 Cost.
L'art. 2 dettaglia il procedimento di approvazione delle intese fra Stato
e Regione prodromico all'approvazione della legge rinforzata ex art. 116, terzo
comma, Cost. L'iter configurato palesa un'impostazione di matrice privatistica
e negoziale bilaterale, che vede gli esecutivi – dello Stato e delle Regioni
interessate – nel ruolo di protagonisti e le Camere come mero organo di ratifica;
è singolare, peraltro, che dell'avvio dei negoziati tra Stato e Regioni sia
informata la Conferenza permanente, mentre il parere sullo schema di intesa
preliminare sia richiesto alla Conferenza unificata.
L'art. 3 contiene, a prima lettura, una delega al Governo per la
"determinazione" (in rubrica) e per la "individuazione" (comma 1) dei LEP, ai
fini dell'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. La delega, peraltro,
individua i principi e criteri direttivi solo per relationem, rinviando a quanto
disciplinato dall'art. 1, commi da 791 a 801-bis, l. 29 dicembre 2022, n. 197.
L'art. 4 traccia una distinzione tra LEP costosi e non costosi: nel primo
caso il trasferimento delle funzioni è subordinato "all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie" che

assicurino i medesimi LEP su tutto il territorio nazionale; il secondo gruppo,	
da individuare in via residuale, può essere trasferito, invece, "nei limiti delle	_
risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della	_
presente legge".	_
L'art. 5 enuncia le modalità e gli organi coinvolti per definire i "principi	_
relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali	_
corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento", mentre l'art. 6 prescrive	_
la successiva attribuzione delle funzioni ai Comuni, nel rispetto dei principi di	_
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.	_
L'art. 7 prescrive la durata decennale dell'intesa, che si rinnova	_
automaticamente per egual periodo, salva la sopravvenienza di diversa ed	_
esplicita volontà o di altre cause ivi indicate. Ciascuna intesa, peraltro,	_
"individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano	_
di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi	_
regionali attuative dell'intesa" (comma 3), lasciando adito ad un'inedita	_
abrogazione legislativa: a) stabilita per relationem in un atto non legislativo,	_
b) parziale, non nel contenuto ma nello spazio, perché limitata a zone specifiche	_
del territorio dello Stato, c) in ipotesi, solo temporanea, poiché, in caso di	_
mancato rinnovo dell'intesa, verrebbe meno il fondamento abrogativo, così	_
riespandendo automaticamente l'efficacia (nello spazio) della legge anche a	_
distanza di un decennio.	_
L'art. 8 regola l'attività di monitoraggio, lasciando irrisolti non pochi	_
dubbi sull'effettivo rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al	_
successivo art. 9.	_
Alle "Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico,	_

Costituzione riguardi anche le Regioni a Statuto speciale. Prima facie parrebbe	
che il tenore letterale della disposizione costituzionale voglia escludere tale	
estensione, dal momento che la norma costituzionale prevede che le condizioni	
e le forme dell'autonomia differenziata siano attribuite «ad altre Regioni»	
rispetto a quelle speciali. Anche il titolo della legge e il contenuto dell'art. 1	
fanno esplicito riferimento soltanto alle Regioni ordinarie. Tuttavia,	
l'argomento letterale non pare conclusivo. La ratio della disposizione è quella	
di consentire, pur sempre entro i binari tracciati dalla previsione costituzionale,	
un "avvicinamento" tra regionalismo speciale e ordinario, onde ridurre il gap	
tra le due esperienze e permettere così anche alle Regioni ordinarie di	
sperimentare forme di differenziazione in qualche modo accostabili alla	
specialità. E tuttavia, l'art. 116, comma 3, Cost., non può costituire una "zona	
franca" rispetto a quanto disposto dall'art. 10 della L. costituzionale 18 ottobre	
2001, n. 3, la cui funzione è quella di non "lasciare indietro" le Regioni speciali	
con riguardo alle conquiste di maggiore autonomia che il rinnovato Titolo V	
prevede a favore delle Regioni di diritto comune.	
Ne discende che, in base alla "clausola di maggior favore", anche le	
Regioni speciali possono legittimamente assumere, ai sensi dell'art. 116, terzo	
comma, della Costituzione l'iniziativa finalizzata all'approvazione di leggi	
volte ad attribuire forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie	
diverse da quelle statutarie.	
α.1. Pertanto, considerato che per espressa previsione dell'art. 11, comma	
2, la disciplina introdotta dalla Legge n. 86 del 2024 si applica nella sua	
interezza anche alle Regioni speciali, è bene evidenziare fin da subito che, nel	
caso in cui la Regione Sardegna assuma, nelle materie diverse da quelle	

statutarie, l'iniziativa ex art. 116, comma 3, Cost., ne seguirebbe che:	
a) la Regione ricorrente non sarebbe libera di esercitare la propria sfera di	
attribuzioni costituzionali, ma dovrebbe soggiacere ai limiti di contenuto e di	
procedura predeterminati dalla legge n. 86 del 2024, legge che però risulta, per	
le ragioni che verranno illustrate nel motivo n. 1, in contrasto nella sua	
interezza ovvero, in via subordinata, in relazione agli artt. 1, 2, 4 e agli artt. 5,	
commi primo e secondo, 7, commi primo e secondo, 8, commi primo e	
secondo, con l'art. 116, comma 3, Cost.;	
b) in subordine al punto precedente, dovrebbero comunque applicarsi alla	
Regione ricorrente le varie disposizioni della Legge n. 86 contenenti sia limiti	
di contenuto, sia limiti di carattere "procedurale" concernenti le varie fasi di	
formazione, approvazione con legge e attuazione dell'intesa tra Stato e Regione	
parte delle quali, come verrà argomentato negli specifici motivi di ricorso, si	
pongono in palese contrasto con disposizioni della Costituzione e dello Statuto	
speciale della Sardegna, così ledendo l'autonomia della Regione.	
α.2. Si consideri, inoltre, che muovendosi dalla opposta prospettiva per	
cui siano una o più Regioni diverse dalla Regione Sardegna ad assumere	
l'iniziativa ex art. 116, comma 3, Cost. risultano in contrasto con la	
Costituzione e con lo Statuto speciale sardo, come si mostrerà, ulteriori	
disposizioni della Legge n. 86 del 2024, in quanto tali lesive della sfera di	
competenze garantita alla Regione ricorrente.	
β. I parametri invocati nei motivi di censura. Nel giudizio di legittimità	
costituzionale in via principale, come è noto, una Regione speciale può	
invocare sia la lesione delle disposizioni dello Statuto speciale concernenti la	
propria autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, sia la lesione di	

quelle disposizioni costituzionali che, ai sensi dell'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, garantiscono una maggiore autonomia rispetto ai
corrispondenti parametri statutari (Corte cost. nn. 250 del 2007 e 254 del 2015).
Per costante giurisprudenza costituzionale, inoltre, "sono ammissibili le
questioni di legittimità costituzionale che una regione, nell'ambito di un
giudizio in via principale, prospetti in riferimento a parametri diversi da quelli
che sovrintendono al riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, a
condizione che siano chiaramente individuati gli àmbiti di competenza
legislativa regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e sia
adeguatamente illustrato il vizio di ridondanza" (da ultimo, Corte cost. n. 139
del 2024).
La Regione Sardegna censura le disposizioni della Legge n. 86 del 2024
indicate in epigrafe contestando, a seconda degli specifici motivi dedotti nel
prosieguo, sia la violazione diretta di parametri statutari e costituzionali
riguardanti le attribuzioni garantite alla Regione, sia la violazione di previsioni
costituzionali diverse dalle precedenti, ma in grado di ridondare comunque,
come di volta in volta viene adeguatamente motivato, sulla sfera di attribuzioni
della Regione.
γ. L'interesse a ricorrere della Regione Sardegna. L'attualità dell'interesse
all'impugnazione della Regione Sardegna non è inficiata dal constatare che la
Legge n. 86 del 2024, nel prefiggersi lo scopo di individuare le condizioni e i
limiti di applicabilità dell'art. 116, comma 3, Cost., necessiti a sua volta di
essere attuata, prima nella fase della negoziazione tra Stato e Regione
richiedente e poi con l'approvazione della conseguente legge rinforzata.
Difatti, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha affermato in più

occasioni che "il giudizio promosso in via principale [] ha ad oggetto il testo
legislativo, indipendentemente dagli effetti concretamente prodotti. La brevità
del termine entro il quale deve essere promosso il ricorso [] connota questo
tipo di giudizio come un giudizio successivo e astratto: successivo, perché verte
su un atto già perfezionato e pubblicato; astratto, perché si instaura in un
momento in cui l'applicazione dell'atto può non avere avuto ancora luogo,
specie nei casi in cui essa richieda lo svolgimento di procedimenti complessi
o l'istituzione di nuove strutture organizzative" (Corte cost. sent. n. 118 del
2015). Inoltre, "l'interesse a proporre l'impugnazione, nel giudizio in via
principale, consiste nella tutela delle competenze legislative per come ripartite
nella Costituzione: il corretto inquadramento delle competenze legislative
rappresenta, in questo senso, l'utilità che ci si attende dalla pronuncia
richiesta" (Corte cost., sent. n. 101 del 2021, ma anche sentt. n. 56 del 2020,
178 del 2018, 195 del 2017).
Nei singoli motivi di censura saranno esposte le ragioni per cui la Legge
n. 86 del 2024 mina, a prescindere dalla sua concreta attuazione, le competenze
statutariamente riservate alla Regione Sardegna.
γ.1. Peraltro, a ulteriore conferma dell'attualità dell'interesse
all'impugnazione, si consideri che la Legge n. 86 del 2024 è, fin dalla sua
entrata in vigore, già pienamente in grado di spiegare la sua immediata efficacia
e precettività, potendo le sue disposizioni – ancor prima dell'avvio dell'iter
legislativo per l'approvazione della legge rinforzata – circoscrivere i confini
della negoziazione politica finalizzata alla previa stipula di un'intesa tra lo
Stato e la Regione richiedente. Sul punto è sufficiente rilevare come già il 1°
luglio 2024, in relazione alle materie per le quali non è prevista la

determinazione dei LEP (art. 4, comma 2), il Presidente della Giunta regionale	_
del Veneto abbia formalmente chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri	
l'immediata costituzione di un apposito Tavolo di negoziato per la ripresa del	
confronto con lo Stato a partire dall'Accordo preliminare sottoscritto con il	
Governo nel 2018 e fatto salvo dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 86 del	
2024 (All. n. 5).	
Non v'è dubbio in conclusione che, pur trattandosi di una fonte	
primaria, in linea di principio derogabile o abrogabile da una fonte successiva	
di pari rango, la legge n. 86 del 2024, in virtù del principio di legalità, vincoli	
con le sue disposizioni, sia dal punto di vista procedimentale che dal punto di	
vista contenutistico, l'esercizio della discrezionalità politico-amministrativa	
che, sia nella fase di approvazione delle intese fra Stato e Regioni, sia nelle fasi	
successive da tale legge disciplinate, può essere esercitata dai soggetti	
istituzionali istituiti e/o coinvolti dalla legge n. 86 (Governo, Presidente del	
Consiglio dei Ministri, Ministri, Commissione paritetica, Presidente della	
Giunta regionale, ecc.).	
1. Illegittimità costituzionale della legge n. 86 del 26 giugno 2024 nella sua	
interezza ovvero, in via subordinata, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi primo e	
secondo; 7, commi primo e secondo; 8, commi primo e secondo, per	
violazione dell'art. 116, comma 3, Cost.	
I motivi di ricorso che si illustreranno dappresso dipendono dal fatto	
che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione non necessita di una «legge	
generale di attuazione». È, infatti, una disposizione d'immediata applicazione,	
e precisamente una regola sulla produzione legislativa, che attribuisce alle	
Camere una potestà legislativa rinforzata, delimitata per materia e assoggettata	

a	diverse	condizioni	di	esercizio,	tra	le	quali	non	figura	la	necessaria	
interposizione di una disciplina legislativa attuativa.												

Certo, nel dibattito dottrinale diverse voci si sono levate a sostegno della tesi qui contestata. In particolare, si è asserito che occorrerebbe anzitutto definire il significato preciso di formule come "iniziativa della Regione interessata", "sentiti gli enti locali", "intesa fra lo Stato e la Regione interessata"; e che solo dopo aver fatto ciò dovrebbe essere possibile attivare il procedimento per l'adozione delle leggi di autonomia differenziata. Ma, invero, quelli posti dalle formule costituzionali summenzionate sono solo problemi interpretativi e non di attuazione, e neanche tra i più complessi, come si proverà ad argomentare.

Va rimarcato che il tipo della "legge di attuazione", dal carattere almeno "costituzionalmente obbligatorio", ricorre quando la concreta operatività di un istituto è subordinata a talune condizioni che non sono poste direttamente dalla Costituzione e che è compito del legislatore porre, o perché la stessa Costituzione vi fa espressamente rinvio (come nel caso dell'art. 75, terzo comma, della Costituzione, secondo cui "la legge determina le modalità di attuazione del referendum"; o come nel caso dell'art. 137, primo e secondo comma, della Costituzione, per i quali, rispettivamente, "una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte", e "con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte"); o perché, anche in assenza di espresso rinvio, mancano comunque talune condizioni obiettive che qualcuno deve porre (come fu per l'istituzione delle Regioni negli anni

Settanta). E in ogni caso, va sottolineato che la funzione delle leggi di	
attuazione non è quella di interpretare la Costituzione, non essendo	
contemplata la categoria delle leggi ordinarie di interpretazione autentica della	
Costituzione: piuttosto, esse si basano su interpretazioni della Costituzione.	
giuste o sbagliate che siano.	
1.2. Ritornando al caso di specie, occorre preliminarmente chiarire quale sia	
il rapporto tra la fonte legislativa rinforzata che è espressamente prevista	
dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione e la legge n. 86 del 2024, che	
aspira a porsi come "legge generale di attuazione" dell'art. 116, terzo comma,	
della Costituzione.	
In assenza di apposito rinvio costituzionale a una legge di attuazione, il	
rapporto tra le due tipologie di fonte legislativa deve ricostruirsi alla luce de	
criterio di competenza. Difatti, l'art. 116, terzo comma, della Costituzione	
affida alla prima fonte l'attribuzione alle Regioni richiedenti di "«ulteriori	
forme e condizioni particolari di autonomia" con riguardo a un elenco definito	
di materie, con la conseguenza inescapabile di dover ritenere irrimediabilmente	
viziate le leggi ordinarie che ambissero a disciplinare i suddetti contenuti al	
posto della legge rinforzata di autonomia differenziata.	
<b>1.3.</b> Il vizio di incompetenza affligge senza dubbio l'art. 5, primo comma,	
della L. 26 giugno 2024, n. 86, in quanto pretende di predeterminare il	
contenuto dell'intesa, e quindi delle "forme e condizioni particolari di	
autonomia" riservate al legislatore rinforzato.	
La detta disposizione stabilisce che "l'intesa di cui all'articolo 2	
stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,	
umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della	
12	

Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta
di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata
dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un
rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante
per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i
corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante
dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere
alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente".
In particolare, a essere viziata è l'individuazione della fonte – il
d.P.C.M. – cui rimettere la determinazione "dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della
Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia": una scelta
normativa che, invero, non potrebbe legittimamente assumersi una volta per
tutte e in via generale dalla legge ordinaria, bensì, di volta in volta, con la legge

rinforzata approvativa dell'intesa.	
Per la medesima ragione l'art. 5, comma primo, è altresì viziato nella	
parte in cui attribuisce un ruolo di proposta a "una Commissione paritetica	
Stato-Regione-Autonomie locali" e nella parte in cui ne disciplina funzione,	
composizione ed emolumenti. Pure in questo caso la disciplina esaminata	
concerne l'articolazione delle "forme e condizioni particolari di autonomia",	
vertendo pertanto sull'ambito materiale riservato alla legge rinforzata.	
1.4. Appare viziato alla luce del criterio competenziale anche il comma	
secondo dell'art. 5, laddove dispone che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua	
le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso	
compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio	
regionale". Infatti, la determinazione delle modalità di finanziamento delle	
funzioni attribuite deve sicuramente ritenersi riservata alla legge rinforzata,	
adottata sulla base di intesa con la Regione interessata, la quale legge ben	
potrebbe individuare forme e modalità di finanziamento diverse rispetto a	
quelle indicate in via generale dalla norma de qua.	
1.5. Un'invasione del campo materiale della legge rinforzata di autonomia	
differenziata è anche quella realizzata dall'art. 7, comma primo, nella parte in	
cui stabilisce che la durata dell'intesa è "comunque non superiore a dieci anni".	
Non pare dubbio che il legislatore ordinario non possa legittimamente decidere	
in via generale limiti temporali massimi o minimi delle intese senza con ciò	
ingerirsi indebitamente in scelte la cui approvazione definitiva spetta al	
legislatore rinforzato.	
<b>1.6.</b> Infine, sempre rimanendo nel comma primo dell'art. 7, appare viziata	
la previsione secondo cui "in ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate	
15	

ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla
mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del
monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,
dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con
legge a maggioranza assoluta delle Camere".
Qui il legislatore ordinario pretende persino di condizionare la vigenza
delle leggi rinforzate di autonomia differenziata, prevedendo la possibilità che
la durata delle intese da esse stabilita possa essere unilateralmente ridotta dallo
Stato mediante una legge parlamentare da adottarsi sì, a maggioranza assoluta,
ma non sulla base di una nuova intesa. Pure in questa fattispecie si assiste alla
pretesa del legislatore ordinario di porre norme incidenti su scelte sicuramente
riservate al procedimento legislativo rinforzato di cui all'art. 116, terzo comma,
della Costituzione, per giunta introducendo con norma primaria una nuova
tipologia di legge rinforzata, cui è affidata la forza di interrompere la vigenza
della tipologia di legge rinforzata prevista da una norma costituzionale.
1.7. Appare certamente incompetente anche la previsione del comma
secondo dell'art. 7, a mente della quale "alla scadenza del termine di durata,
l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello
Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza".
È evidente che il legislatore ordinario non possa legittimamente disporre, quale
regola generale, l'ultrattività dell'intesa ben oltre il limite temporale definito
dalla legge rinforzata, senza con ciò interferire nell'ambito competenziale della
seconda; né tantomeno può assoggettare l'accordo tra Stato e Regione di non
rinnovare l'intesa alla condizione che sia siglato almeno dodici mesi prima la
sua scadenza, poiché, a rigore, l'intesa cessa comunque di operare una volta

spirato il termine di scadenza definito dalla legge rinforzata (e quindi già
concordato tra Stato e Regione) e non già perché sia necessario uno specifico
"accordo di non rinnovo".
1.8. Uguale vizio di incompetenza vulnera la legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi primo e secondo, relativo alle attività di monitoraggio delle
intese.
Al primo comma si legge che "la Commissione paritetica di cui
all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri
finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle
funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con
gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo
l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza
unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli
oneri finanziari".
Non pare dubbio che la disciplina dell'attività di monitoraggio delle
intese ricada, anch'essa, tra le "forme e condizioni particolari di autonomia",
poiché ha per oggetto, come recita la stessa disposizione de qua, proprio gli
"oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio
delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia". Sicché, trattasi di fattispecie
indubbiamente ricadente nell'orbita di competenza della legge rinforzata di
autonomia differenziata, la quale ben potrebbe disciplinare in maniera
differente il monitoraggio degli oneri finanziari connessi alle funzioni che
decide di attribuire, disponendo, ad esempio, che tale compito debba essere

svolto da un organo diverso (o diversamente composto) dalla Commissione	
paritetica di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 86 del 2024 (su cui vedi	
quanto già argomentato in 1.3.).	
Alle medesime conclusioni si perviene con riguardo anche al secondo	
comma dell'art. 8, il quale disciplina l'ipotesi di scostamento tra fabbisogni di	
spesa e risorse disponibili, attribuendo alla Commissione paritetica di cui sopra	
il compito di provvedere "annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra	
i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi	
compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni"; e disponendo	
che "qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla	
variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi	
tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro	
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari	
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta,	
su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle	
aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5,	
comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle	-
risorse disponibili".	
Non pare dubbio che la regolazione degli eventuali disallineamenti tra	
fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi compartecipati debba	
spettare alle singole intese approvate dalle leggi rinforzate, le quali ben	
potrebbero definire modalità di riallineamento differenti da quella indicata	
dalla disposizione esaminata e consistente nella variazione delle aliquote di	
compartecipazione.	
1.9. Sussiste senz'altro l'interesse della Regione Sardegna a ottenere una	

pronuncia di accoglimento delle disposizioni impugnate, poiché esse, nella
misura in cui definiscono unilateralmente e illegittimamente contenuti
normativi riservati all'accordo bilaterale tra Stato e Regione, sottraggono
ambiti materiali a ciò che la Sardegna dovrebbe poter concorrere a disciplinare.
1.10. La violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. si coglie anche
ponendosi dalla diversa prospettiva della violazione del principio gerarchico
giacché la Legge n. 86, pur dotata di forza di legge ordinaria intende
disciplinare il procedimento di approvazione e i contenuti della legge rinforzata
prevista dalla disposizione costituzionale sopra richiamata ed alla cui
attuazione dichiara di essere finalizzata.
<b>1.10.1.</b> Come sopra notato, la legge impugnata non è, in alcun modo, prevista
dall'art. 116, comma 3, Cost. evocato e non risponde, quindi, ad alcuna
necessità costituzionale ma solo, eventualmente, ad una ravvisata scelta di
opportunità politica; non può essere ritenuta, pertanto, legge
costituzionalmente necessaria né dotata di copertura costituzionale nei suoi
contenuti.
La rubrica della legge esplicita il fine di attuazione della disposizione
costituzionale de qua, così come l'art. 1, comma 1, («Finalità») afferma che
"la presente legge [] definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle
Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e
per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali
di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle
prerogative e dei Regolamenti parlamentari".
L'art. 2 della Legge è rubricato "Procedimento di approvazione delle

intese tra Stato e Regione" da recepire successivamente con legge rinforzata.
Disciplina l'esercizio del potere di iniziativa e il conseguente procedimento
istruttorio di competenza del Governo fino alla redazione dello schema di
disegno di legge da sottoporre alle Camere ai sensi dell'art. 116, terzo comma,
Cost.
L'art. 4, disciplina le modalità di trasferimento delle funzioni che
devono costituire oggetto delle intese e della conseguente legge rinforzata di
approvazione ex art. 116, terzo comma, Cost. Dispone, infatti, che "il
trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui
all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di
quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la
determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard,
determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale,
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel
nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793

materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane,
strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le
procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
Al primo comma dell'art. 5, inoltre, la legge qui impugnata stabilisce i
contenuti necessari delle intese previste in Costituzione. Dispone, infatti, che
"l'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per
l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti
per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-
Autonomie locali, discip <i>linata dall'intesa medesima. Fanno parte della</i>
Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle
finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e,
per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un
rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si
debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione
paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano
compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti

comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle
funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi
erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione".
L'art. 7 stabilisce la durata infra-decennale di efficacia delle intese "di
cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione" (comma 1), la possibilità di
una loro modificazione, "i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la
Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata a
maggioranza assoluta delle Camere". Prevede, altresì, l'ipotesi in cui sia lo
Stato "qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della
solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente
imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge,
dell'obbligo di garantire i LEP" a disporre la cessazione integrale o parziale
dell'intesa "che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle
<u>Camere".</u>
Prevede, infine, l'automatico rinnovo di efficacia dell'intesa alla
sua scadenza, salva diversa volontà delle parti (comma 2) e il contenuto
dell'allegato all'intesa stessa in ordine alle "disposizioni di legge statale che
cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore
delle leggi regionali attuative dell'intesa".
1.10.2. È evidente, pertanto, che le disposizioni della L. n. 86 richiamate, ed

invero l'intera legge in quanto dichiaratamente attuativa dell'art. 116, terzo
comma, Cost., ancorché dotate di semplice forza di legge ordinaria, nella
misura in cui intendono stabilire contenuti e procedure di approvazione delle
intese, condizionano l'esercizio della funzione legislativa prevista dalla norma
costituzionale. In sostanza, le norme legislative ordinarie qui impugnate
intendono rappresentare fonti sulla produzione di una legge superiore (id est,
la legge rinforzata ex art. 116, terzo comma, Cost.).
Infatti, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 116, comma 3, Cost., la
futura legge sulla c.d. autonomia differenziata dovrà essere "approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata". La legge che il legislatore ordinario vorrà
eventualmente approvare, pertanto, si annovera tra le fonti c.d. rinforzate, visto
l'aggravamento procedurale che le attribuirà forza passiva superiore a quella
delle leggi ordinarie ex artt. 71 ss. Cost.
Orbene, il legislatore della revisione costituzionale del 2001 ha
ravvisato l'opportunità di accompagnare la devoluzione delle materie che
danno forma concreta alla c.d. autonomia differenziata con la previsione della
maggioranza assoluta, come pure è dato evincersi dai lavori preparatori sopra
citati.
Si badi, la suddetta previsione costituzionale non può essere intesa nel
senso che la legge rinforzata si limita – e non può che limitarsi – alla mera
elencazione delle materie da trasferire: un'interpretazione così asfittica
frustrerebbe il fine garantistico sotteso. L'attribuzione delle ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, quindi, deve necessariamente
ricomprendere tutta la disciplina di accompagnamento, vale a dire proprio il

contenuto della Legge n. 86 del 2024.	
Ne segue che la disciplina, sebbene parziale, dell'autonomia	
differenziata contenuta nella Legge n. 86 del 2024 avrebbe dovuto essere	
dettata da una legge costituzionale o, quantomeno, da una legge rinforzata:	
l'assenza di tutto ciò si traduce in una violazione dell'art. 116, comma 3, Cost.	
dell'intera legge ovvero, in via subordinata degli articoli (segnatamente, artt.	
1, 2, 4, 5, commi primo e secondo, 7, commi primo e secondo e 8, commi primo	
e secondo) che, in modo diretto e specifico, disciplinano i contenuti e il	
procedimento di approvazione delle intese e della legge rafforzata previste	
dall'art. 116, terzo comma, Cost.	
Per concludere sul punto, stando ai plurimi dati testuali richiamati, la	
legge oggi impugnata non solo svuota, nella sostanza, la previsione	
costituzionale, poiché inizia a disciplinare la materia de qua senza aver	
rispettato l'iter prescritto, ma per di più mira a conformare e limitare una futura	
legge di rango superiore, in manifesta violazione dello stesso art. 116, comma	
3, Cost. e, per l'effetto, del principio gerarchico.	
Risulta, quindi, palese la violazione dell'art. 116, comma 3, della	
Costituzione.	
1.11. Anche nella prospettiva qui rappresentata (violazione del principio	
gerarchico) il vizio di legittimità costituzionale contestato ridonda sulle	
attribuzioni della Regione ricorrente.	
Infatti, poiché a norma dell'art. 11, comma 2, della Legge in esame	
anche la Regione Sardegna può chiedere nuovi ambiti di autonomia ex art. 116,	
terzo comma, Cost., le norme qui censurate limitano la potestà regionale nella	
parte in cui intendono predeterminare contenuti e procedure di formazione e	
24	

approvazione delle intese previste dalla Costituzione. L'art. 116, terzo comma,
Cost., infatti, non pone alle Regioni che vorranno chiedere ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia (tra le quali la ricorrente) i limiti di
contenuto delle intese (e delle conseguenti leggi rinforzate di approvazione)
che la legge, invece, indebitamente prevede.
La Regione Sardegna, pertanto, a causa delle disposizioni legislative
qui impugnate, vede lesa la propria sfera di attribuzioni costituzionali perché
non sarà libera di esercitare le potestà che l'art. 116, terzo comma, Cost. (in
combinato comunque con l'art. 10, L. Cost. n. 3 del 2001) le attribuiscono, ma
subirà gli incostituzionali limiti qui censurati.
Senza recesso da quanto sopra, in via subordinata alla mancata
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024, la
stessa presenta gravi vizi in riferimento alle disposizioni qui di seguito
specificamente censurate.
2. Illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, commi
1 e 6, della Legge n. 86 del 2024 nella parte in cui riserva al Governo in luogo
del Consiglio della Regione interessata il potere di iniziativa legislativa per
la formazione della legge ex art. 116, terzo comma Cost., per violazione e
contrasto con gli artt. 116, terzo comma, e 121, comma 2, Cost. e 51 dello
Statuto di autonomia della Regione Sardegna.
2.1. Il combinato disposto degli artt. 116, terzo comma, 121, secondo
comma, Cost. e 51 dello Statuto di autonomia della Sardegna riserva alle
Regioni proponenti il potere di iniziativa legislativa della legge rinforzata di
approvazione delle intese. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 6, della Legge n. 86,

invece, tale potere è incostituzionalmente riservato al Governo.	
2.2. Infatti, l'art. 2, primo comma, della L. n. 86, dispone che "l'atto di	
iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni	
particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della	
Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le	
modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria".	
Tale disposizione va letta in connessione con l'art. 2, sesto comma, a mente del	
quale "il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali	
e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa".	
Il combinato disposto dei commi primo e sesto dell'art. 2 accoglie,	
evidentemente, il presupposto interpretativo secondo cui l'atto regionale di	
iniziativa previsto dall'art. 116, terzo comma, Cost. non debba intendersi come	
atto di "iniziativa legislativa" ex art. 121, comma 2, Cost., bensì come l'atto	
che dà impulso al negoziato bilaterale finalizzato all'intesa, riservando invece	
al Governo il potere di iniziativa legislativa.	
Tuttavia, la suddetta lettura legislativa della formula costituzionale "su	
iniziativa della Regione interessata" non appare coerente col canone	
dell'interpretazione letterale e sistematica, poiché, tra le altre cose, tralascia di	
considerare il fatto che poco prima compare la parola "legge": il testo	
costituzionale dice, infatti, che le ulteriori forme e condizioni particolari di	
autonomia possono essere attribuite "con legge dello Stato, su iniziativa della	
Regione interessata". Pertanto, già solo sul piano letterale pare chiaro che qui	
si sta parlando di "iniziativa legislativa regionale".	
Tale ragionevole lettura del testo costituzionale trova conferma nella	
sent. n. 118 del 2015 di codesta Ecc.ma Corte costituzionale ove, nel richiamare	
26	

l'iter tratteggiato dall'art. 116, comma 3, Cost., ha ricollegato l'iniziativa della	
Regione non certo all'attivazione del negoziato finalizzato all'intesa, ma	
all'avvio del procedimento legislativo, precisando come tale disposizione	
"richiede l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione	
interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a	
maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo	
Stato e la Regione stessa" (punto 8.3. del Considerato in diritto).	
Sul piano sistematico giova, inoltre, osservare che nella Costituzione il	
termine "iniziativa" compare dieci volte. A parte il riferimento all'iniziativa	
"economica" ex art. 41 Cost., all'autonoma iniziativa dei cittadini per lo	
svolgimento di attività nell'interesse generale ex art. 118 Cost., all'iniziativa	
del Presidente di ciascuna Camera, del Presidente della Repubblica e di un	-
terzo dei componenti di una Camera per la convocazione straordinaria della	
stessa ex art. 62 Cost., in tutti gli altri casi (sette su dieci) si fa sempre	
riferimento all'iniziativa legislativa.	
Peraltro, va tenuto presente che l'art. 121, secondo comma, Cost.	
prevede che ciascun Consiglio regionale "può fare proposte di legge alle	<u>.                                    </u>
Camere"; analogamente l'art. 51 dello Statuto della Regione Sardegna dispone	
che "il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge	
su materie che interessano la Regione". Quanto sopra accredita, sempre alla	
luce di un'interpretazione sistematica, la tesi secondo cui la formula dell'art.	
116, terzo comma, Cost. "con legge dello Stato, su iniziativa della Regione"	
faccia proprio riferimento all'iniziativa legislativa, e precisamente al fatto che	
spetti al Consiglio della Regione interessata esercitare l'iniziativa per la	
formazione di una legge di autonomia differenziata.	

2.3. Quanto sopra vale non di meno anche per la Regione Sardegna, per la	
quale l'art. 51, comma 1, dello Statuto, inserito nel Titolo VI rubricato	
"Rapporti fra lo Stato e la Regione", analogamente a quanto previsto dall'art.	
121, secondo comma, Cost., stabilisce che "Il Consiglio regionale può	
presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la	
Regione".	
Ebbene, poiché l'art. 11, comma 2, della Legge n. 86 consente anche	
alla Regione Sardegna di attivare il procedimento di differenziazione ex art.	
116, terzo comma, Cost., le norme indicate in rubrica hanno privato la	
ricorrente del potere di iniziativa legislativa riservata e garantita dall'art. 51,	
comma 1, dello Statuto speciale, in palese violazione delle attribuzioni ad essa	
espressamente riservate.	
2.4. In conclusione, il combinato disposto dei commi primo e sesto dell'art.	
2, della Legge n. 86 del 2024 è incostituzionale, per violazione degli artt. 116,	
comma terzo, e 121, secondo comma, Cost. nonché dell'art. 51, primo comma,	
dello Statuto speciale della Regione Sardegna, nella parte in cui riserva al	
Governo in luogo del Consiglio regionale il potere di iniziativa legislativa per	
la formazione delle leggi ex art. 116, comma 3, Cost.	
3. Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, della Legge	
n. 86 del 2024 per violazione dell'art. 15 dello Statuto di autonomia della	
Regione Sardegna e dell'art. 117 quarto comma, Cost.	
3.1. Anche concedendo (e non ammettendo) che per "iniziativa della	
Regione interessata" ex art. 116, terzo comma, Cost., debba intendersi un	
potere diverso rispetto all'iniziativa legislativa, tuttavia dall'art. 2, primo	
comma, della Legge n. 86, si evincono almeno altri due vizi di costituzionalità,	
28	

laddove la norma dispone che l'atto di iniziativa debba adottarsi "secondo le	
modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria".	
Analoga previsione è disposta, al quinto comma, con riguardo all'intesa,	
secondo cui "lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione	
interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito	
della propria autonomia statutaria".	
Secondo tali norme, pertanto, ricadrebbe nell'autonomia statutaria	
regionale il potere di definire organi, modalità e forme degli atti di iniziativa e	
di intesa previsti dall'art. 116, terzo comma, Cost.	
Sennonché, va fatto presente che nessuna Regione, tranne la Lombardia	
(il cui Statuto, all'art. 14, terzo comma, lett. g), riconduce alla competenza	
consiliare il potere di "deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione	
dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della	
Costituzione"), ha individuato tali organi, modalità e forme. Per quel che	
concerne la Regione Sardegna, nessuna indicazione è contenuta nello Statuto	
speciale e in leggi statutarie ex art. 15 dello Statuto (considerato anche che, a	
tutt'oggi, è vigente soltanto una legge statutaria parziale, riguardante la materia	
elettorale).	
Pertanto, il primo nodo interpretativo da sciogliere è se, con riguardo	
alla Sardegna, il riferimento all'"autonomia statutaria" di cui all'art. 2, primo	
comma, della Legge n. 86 sia allo Statuto-legge costituzionale ovvero alla	
legge statutaria-legge regionale rinforzata: la soluzione a favore della seconda	
tipologia di atto normativo appare scontata, poiché lo Statuto speciale, pur	
garantendo l'autonomia sarda ed essendo un "atto su l'autonomia", ciò	
nondimeno non è "un atto di autonomia" in senso proprio, perché approvato	

dal Parlamento e non dal Consiglio regionale.	
Resta, allora, da valutare se il potere di deliberare su l'iniziativa e	
l'intesa ex art. 116, terzo comma, Cost. possa ricadere tra gli ambiti	
competenziali della legge statutaria.	
Per l'art. 15 dello Statuto sardo la legge statutaria "determina la forma	
di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla	
base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del	
Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti	
tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione	
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di	
ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio	
del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del	
referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo". Le materie di	
competenza sono, pertanto, la forma di governo, l'ineleggibilità e	
incompatibilità, l'iniziativa legislativa, il referendum. Per espressa previsione	
statutaria, quindi, non si tratta di una fonte a competenza generale.	
In questo senso, l'analogia con gli statuti ordinari è forte. Per l'art. 123	
della Costituzione "ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la	
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di	
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di	
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della	
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali". Le materie	
di competenza statutaria sono, pertanto, la forma di governo, i principî	
fondamentali di organizzazione e funzionamento, l'iniziativa legislativa, il	
referendum e le forme di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.	

Per giurisprudenza costituzionale costante le leggi regionali rinforzate ex art.
123 Cost. sono atti a competenza delimitata (sent. n. 2 del 2004), ma i contenuti
statutari ulteriori sono senz'altro ammissibili, sebbene non abbiano forza di
Statuto bensì di legge regionale ordinaria (e talvolta solo una funzione "di
natura culturale o anche politica, ma certo non normativa", allorquando
abbiano forma di "principî generali" o di "finalità principali" dell'attività
regionale: sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004).
Orbene, che il potere di deliberare l'iniziativa e l'intesa previsti dall'art.
116, terzo comma, Cost. non ricada nell'orbita della competenza della legge
statutaria della Sardegna (ma neanche degli Statuti delle Regioni ordinarie),
specialmente sotto la materia "forma di governo", è fatto palese dal fatto che
non attiene alla questione regionale "interna" dei rapporti tra Consiglio e
Presidente, bensì alla questione "esterna" di stabilire quale organo regionale
debba dare il consenso alla modificazione statale del regime delle competenze
legislative della Regione. Sennonché, in base alla dottrina dei "contenuti
ulteriori", elaborata con riguardo agli statuti regionali ordinari ma estensibile
pure alla legge statutaria di Regione speciale (considerata la stretta analogia tra
le due tipologie di fonte normativa), le norme legislative statutarie che
individuassero l'organo cui affidare la deliberazione dell'iniziativa e
dell'intesa, non sarebbero di per sé illegittime, ma soltanto degraderebbero al
rango di norme legislative ordinarie. Ciò equivale ad asserire che la Regione
Sardegna (al pari delle Regioni ordinarie) ben potrebbe disciplinare l'oggetto
in questione esercitando la sua potestà legislativa ordinaria, e precisamente la
competenza legislativa "residuale" ai sensi dell'art. 117, quarto comma della
Costituzione, a mente del quale «spetta alle Regioni la potestà legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione	
dello Stato», in luogo della potestà legislativa rinforzata ex art. 15 dello Statuto	
speciale. Esulando l'iniziativa e l'intesa di cui all'art. 116, terzo comma, Cost.	
dall'autonomia statutaria, non c'è alcuna ragione per cui la loro disciplina	
debba essere condizionata alla più gravosa approvazione di una legge	
rinforzata anziché ordinaria.	
3.2. È evidente la ridondanza del vizio qui censurato sulle attribuzioni	
costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna.	
Infatti, non ricadendo l'oggetto in questione tra le competenze statutarie	
o di legge statutaria, la sua disciplina non può essere condizionata	
all'approvazione di una legge rinforzata, il cui procedimento di formazione e	
quorum deliberativo sono senza dubbio più aggravati rispetto a quelli stabiliti	
per la formazione delle leggi regionali ordinarie.	
3.3. Ne segue che i commi primo e quinto dell'art. 2 della Legge n. 86 del	
2024 sono incostituzionali, per violazione dell'art. 15 dello Statuto speciale e	
dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono	
che gli atti di iniziativa e di intesa debbano assumersi "secondo le modalità e	
le forme stabilite nell'ambito della [] autonomia statutaria" anziché secondo	
le modalità e le forme stabilite dalla legge regionale ordinaria.	
Ciò in quanto, non ricadendo l'oggetto in questione tra le competenze	
statutarie o di legge statutaria, la sua disciplina non può essere condizionata	
all'approvazione di una legge regionale rinforzata, il cui procedimento di	
formazione e quorum deliberativo sono senza dubbio più aggravati rispetto a	
quelli stabiliti per la formazione delle leggi regionali ordinarie.	
4. Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, della Legge	

n. 86 del 2024 nella parte in cui, stabilendo che gli atti di iniziativa e di intesa	
debbano assumersi "secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito	
della [] autonomia statutaria", contempla la possibilità che il legislatore	
statutario allochi in favore dell'Esecutivo regionale la competenza ad	
adottare i suddetti atti per violazione dell'art. 27 dello Statuto di autonomia	
della Regione Sardegna.	
4.1. Ulteriormente svolgendo le superiori argomentazioni, il rinvio	
all'autonomia statutaria operato dai commi primo e quinto dell'art. 2 della	
Legge n. 86 del 2024 appare incostituzionale anche alla luce di altre	
considerazioni.	
4.2. Si deve considerare che, in ogni caso, così come per le Regioni	
ordinarie non sono ammesse previsioni statutarie che si pongano in immediato	
contrasto con specifiche disposizioni costituzionali come, in particolare, quelle	
sui rapporti tra gli organi regionali ex 121 Cost., che, seppur qualificabili come	
una "eccezione" rispetto alla "regola" dell'autonomia, costituiscono un limite	
inderogabile per gli statuti regionali (cfr. sent. n. 313 del 2003, punto 7.4. del	
Considerato in diritto), allo stesso modo, la legge statutaria della Sardegna non	
può plasmare liberamente la forma di governo regionale, poiché incontra taluni	
limiti invalicabili di contenuto che si traggono dalle disposizioni inderogabili	
dello Statuto speciale.	
Ciò premesso, appare incontestabile che la legge statutaria, nel definire	
la forma di governo, non possa spostare la funzione legislativa dall'Assemblea	
elettiva al Presidente elettivo. Così come l'art. 121 Cost. per gli Statuti delle	
Regioni ordinarie, anche l'art. 27 dello Statuto della Regione Sardegna prevede	
che "il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari	

attribuite alla Regione". L'art. 27 St. Sardegna è disposizione inderogabile,
proprio come l'art. 121, secondo comma, Cost. (cfr. sent. n. 378 del 2004 e
sent. 361 del 2010). Ebbene, così come il Presidente e la Giunta regionale non
possono esercitare le funzioni legislative consiliari, se ne deve concludere a
fortiori che neanche dovrebbero poter disporre dell'assetto di tali funzioni: una
possibilità che, al contrario, sarebbe ammessa dalla tesi secondo cui il
Presidente potrebbe essere l'organo che, in base allo Statuto, esprime l'intesa.
Lo stesso organo monocratico cui è precluso l'esercizio della funzione
legislativa non può essere l'organo che esprime il consenso alla modificazione
delle competenze legislative della Regione, disponendo così del regime di
competenze che non può esercitare. Sarebbe indubbiamente un paradosso se
l'Esecutivo regionale, pur non potendo esercitare le funzioni legislative al
posto dell'organo legislativo, potesse invece decidere al posto del Consiglio
quali debbano essere le future competenze legislative consiliari.
In definitiva, poiché non è materia statutaria la distribuzione delle
funzioni legislative tra Consiglio e Presidente, a maggior ragione non può
esserlo la distribuzione delle funzioni legislative tra Stato e Regione.
È evidente, allora, l'interesse della Regione Sardegna a promuovere la
censura de qua, atteso che le attribuzioni e prerogative ad esse riconosciute
dalla Costituzione e dallo Statuto risulterebbero ingiustamente compromesse,
condizionate e fortemente ostacolate dalla normativa qui contestata.
<b>4.3.</b> Quanto alla ridondanza, valgono le medesime considerazioni svolte nel
motivo precedente al punto 3.2. e al quale, per il principio di sinteticità degli
atti, si rinvia.
<b>4.4.</b> Da quanto sopra, ne segue che l'art. 2, commi primo e quinto, della

Legge n. 86 del 2024 è incostituzionale, per violazione dell'art. 27 dello Statuto
speciale della Regione Sardegna, nella parte in cui, stabilendo che gli atti di
iniziativa e di intesa debbano assumersi "secondo le modalità e le forme
stabilite nell'ambito della [] autonomia statutaria", contempla la possibilità
che il legislatore statutario allochi in favore dell'Esecutivo regionale la
competenza ad adottare i suddetti atti.
5. Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, L. 26 giugno 2024, n.
86, nella parte in cui prevede che prima dell'avvio del negoziato il Governo
"informa" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa e non,
piuttosto "acquisisce il parere" della "Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (ovvero, in
subordine, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.  5.1. Secondo il primo comma dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, l'atto di
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.  5.1. Secondo il primo comma dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, l'atto di iniziativa del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni ex
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.  5.1. Secondo il primo comma dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, l'atto di iniziativa del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni ex art. 116, terzo comma, Cost., è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali,
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.  5.1. Secondo il primo comma dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, l'atto di iniziativa del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni ex art. 116, terzo comma, Cost., è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.  5.1. Secondo il primo comma dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, l'atto di iniziativa del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni ex art. 116, terzo comma, Cost., è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.  5.1. Secondo il primo comma dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, l'atto di iniziativa del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni ex art. 116, terzo comma, Cost., è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie che, dopo aver acquisito la
e le province autonome di Trento e di Bolzano) per violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  Cost.  5.1. Secondo il primo comma dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, l'atto di iniziativa del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni ex art. 116, terzo comma, Cost., è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie che, dopo aver acquisito la "valutazione" dei Ministeri competenti, "avvia il negoziato con la Regione

negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie da lui delegato <u>informa</u> le Camere e <u>la Conferenza</u>
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa".
5.2. Tale disposizione è incostituzionale, per violazione del principio di
leale collaborazione, nella parte in cui prevede che, prima dell'avvio del
negoziato con la Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri o,
in alternativa, il Ministro per gli affari regionali, "informa" la Conferenza
permanente per i rapporti Stato e Regioni e non "acquisisce il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 28 (ovvero, in subordine, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)".
5.3. Il vizio di costituzionalità di tale previsione normativa si coglie a piene
mani ove si consideri che, se già l'art. 116, terzo comma, Cost., abbozza il
procedimento per il conferimento alle Regioni richiedenti maggiori ambiti di
autonomia riducendolo a una negoziazione bilaterale tra Governo e singola
Regione interessata, la Legge n. 86 aggrava ancor di più i punti di debolezza
costituzionale del procedimento da seguire, introducendone di nuovi. Infatti,
l'art. 2 della legge – andando ben al di là del costituzionalmente consentito –
da un lato enfatizza ancor di più il ruolo del Governo, il quale è configurato
quale autentico dominus del procedimento di determinazione dei contenuti
delle intese (decisivo ai fini della concreta perimetrazione delle ulteriori
competenze da affidare alle "Regioni differenziate") e, dall'altro, relega le
"altre" Regioni al ruolo di mere spettatrici del procedimento nelle fasi
fondamentali della perimetrazione dell'oggetto della negoziazione interessata

1 11	1	•	1 1		1 11	•
e della	determir	19710116	del	contenuto	delle	intese

Basta esaminare il procedimento disciplinato all'art. 2 della Legge per	
avvedersi della palese incostituzionalità della norma in epigrafe specificata. Il	
comma 2 dell'articolo in esame prevede che, a proprio assoluto arbitrio, "[]	
il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli	
affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può	
limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie	
individuati dalla Regione n <i>ell'atto di iniziativa</i> ". Di tale fondamentale	
decisione il Governo non deve dar conto a nessuno (anche nel caso in cui	
manifesti la propria disponibilità a negoziare il trasferimento massivo di tutte	
le materie indicate dall'art. 117, terzo comma, e quelle consentite del secondo,	
nessuna esclusa).	

Lo schema di intesa preliminare, inoltre, è approvato ai sensi del comma 3 dal Consiglio dei Ministri al quale partecipa "[...] il Presidente della Giunta regionale interessata". Solo successivamente all'approvazione governativa "lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".

Ebbene, non è revocabile in dubbio che il riparto delle competenze tra

Stato e Regioni – anche nell'ipotesi della ammissibilità, nel rispetto del

principio supremo dell'unità della Repubblica ex art. 5 Cost. e della

intangibilità della forma di Stato ex art. 139 Cost. – non può che rispondere ad

un disegno complessivo organico e, appunto, unitario. Le Regioni non sono

monadi leibniziane le cui competenze, senza porte e senza finestre, sono

autosufficienti e indifferenti alle competenze e alle attribuzioni degli altri enti	
autonomi, né possono esaurire la loro compiutezza in un dialogo chiuso con il	
Governo. Anche le competenze degli enti locali ne risentono in forza del	
principio di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost.	
La Repubblica, per essere tale, non può essere mera sommatoria di enti	
intermedi, ciascuno dei quali titolare di competenze negoziate unilateralmente	
con il Governo e la maggioranza politica di turno, tenendo in non cale le	
esigenze complessive (melius, unitarie) del Paese e, quindi, anche le	
valutazioni provenienti dalle Regioni "non differenziate" e dagli enti locali.	
In sostanza, per condurre, sin dalle sue primissime fasi, una	
negoziazione consapevole degli interessi complessivi in evidenza, nonché delle	
problematiche emergenti dal complesso del sistema delle autonomie, a partire	
proprio dalle Regioni, non è certamente sufficiente dare una mera	
"informazione" alla Conferenza permanente (o a quella unificata), relegando	
le Regioni ad un ruolo meramente passivo di spettatrici impotenti (e per di più,	
paganti) dinanzi al procedimento messo in moto da una singola Regione.	
Il Governo – ammesso, ma non concesso, che pur nello schema dell'art.	
116 Cost., terzo comma, Cost. debba essere quest'organo e non il Parlamento	
il "signore" della negoziazione – sin dalla fase dell'avvio della trattativa con la	
Regione interessata deve necessariamente farsi carico delle esigenze unitarie	
di tutta la Repubblica. La Legge, pertanto, avrebbe dovuto prevedere che,	
prima di avviare la negoziazione, il Governo debba acquisire il parere della	
Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome (ovvero della	
Conferenza integrata ex art. 8, D. Lgs. 281 del 1997) e non certo limitarsi a	
dare a quest'ultima una sterile e improduttiva informativa. Solo un parere	

preventivo della Conferenza, capace di far sintesi delle valutazioni generali del
Governo, di tutte le Regioni e del sistema complessivo delle autonomie,
potrebbe dare al titolare del potere di negoziazione indicazioni utili per
condurre la trattativa con la Regione interessata sulla base di una visione –
istituzionale e politica – complessiva di tutta la Repubblica e non meramente
settoriale (recte, bilaterale) e atomistica, sia sul fronte istituzionale che, occorre
dirlo senza infingimenti, politico.
Il trasferimento di competenze (quale che ne sia l'ampiezza) anche ad
una Regione soltanto comporta la ridefinizione complessiva
dell'organizzazione amministrativa del Paese.
La norma in parola, pertanto, viola platealmente il principio di leale
collaborazione nella parte in cui prevede che prima dell'avvio del negoziato il
Governo "informa" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa e
non, piuttosto acquisisce il "parere" della conferenza unificata (o, in subordine,
di quella permanente).
5.4. Sono sufficienti poche notazioni per evidenziare la ridondanza del vizio
appena dedotto sulle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla Regione
Sardegna. Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, codesta Ecc.ma Corte "ha
individuato nel sistema delle conferenze «il principale strumento che consente
alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti
legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale» (sentenza
n. 401 del 2007) e «[u]na delle sedi più qualif <i>icate per l'elaborazione di regole</i>
destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sentenza n. 31
del 2006). In armonia con tali indicazioni, l'evoluzione impressa al sistema

delle conferenze finisce con il rivelare una fisiologica attitudine dello Stato	
alla consultazione delle Regioni e si coniuga con il riconoscimento,	
ripetutamente operato da questa Corte, dell'intesa in sede di Conferenza	
unificata, quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo	
Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del	
2012), «qualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente	
imputabili al singolo ente autonomo» (sentenza n. 1 del 2016)" (C. cost., sent.	
n. 251 del 2016).	
Anche più di recente è stato confermato che "in presenza di un intreccio	
inestricabile di competenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali	
assume carattere prevalente, fattispecie questa che esige – affinché	
l'intervento legislativo statale sia legittimo – l'impiego della leale	
collaborazione (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2021)" (C. cost., sent. n. 70 del	-
2023).	
Neppure possono esserci dubbi che la necessità di assicurare la leale	
collaborazione tra gli enti si impone in un procedimento come quello in	
discussione che si conclude con l'approvazione di un atto legislativo finale (la	
legge di ratifica a maggioranza assoluta ex art. 116, terzo comma, Cost.), dato	
l'inestricabile intreccio di competenze messo in discussione a seguito del	
trasferimento di intere "materie o ambiti di materie" ad una determinata	
Regione: "la giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente che il	
principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento	
legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto	
intreccio fra materie e competenze (tra le tante, sentenze n. 169 del 2020, n.	
44 del 2018, n. 237 e n. 192 del 2017, nonché n. 251 del 2016)" (C. cost. sent.	

n. 6 del 2023).

II. 6 del 2625).	
La Regione Sardegna, ovviamente, partecipa a pieno titolo alle	
Conferenze a norma del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e sono quelli gli unici	
luoghi istituzionali nei quali può rappresentare gli interessi e le attribuzioni alla	
cui cura è preposta a norma dell'art. 116, primo comma, Cost. e dello Statuto.	
Aver negato la necessaria acquisizione del parere della Conferenza prima	
dell'avvio della negoziazione viola, pertanto, le attribuzioni della Regione	
ricorrente ed il principio di leale collaborazione posto a presidio delle stesse.	
5.5. Pertanto, l'art. 2, commi 1 e 2, è incostituzionale nella parte in cui	
prevede che prima dell'avvio del negoziato il Governo "informa" la	
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province	
autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa e non, piuttosto	
"acquisisce il parere della conferenza unificata" (o, in subordine, della	
"Conferenza permanente") per violazione del principio di leale collaborazione	
ex artt. 5, 114 e 120 Cost.	
6. Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, seconda parte, L. 26	
giugno 2024, n. 86, nella parte in cui dispone che "al fine di tutelare l'unità	
giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche	
prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del	
Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti	
per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o	
ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa", anziché	<u> </u>
"al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo	
rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei	
ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le	
	I

autonomie o dei Ministri competenti per materia, previa intesa con la
"Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281" [ovvero, in subordine, con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano] stabilisce se limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o
ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa" per
violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione
nonché di unità della Repubblica ex art. 5, 114 e 120 Cost.
<b>6.1.</b> Il comma 2, seconda parte, dell'art. 2, L. n. 86 del 2024, dispone che
"l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o
più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità
giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche
prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per
materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di
materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa".
In disparte il primo inciso della disposizione – nel quale si consente alle
Regioni interessate di chiedere il trasferimento di "più materie o ambiti di
materie e le relative funzioni", la cui incostituzionalità sarà contestata
specificamente più avanti – la disposizione si appalesa illegittima anche nella
parte in cui dispone che il Governo "può limitare l'oggetto del negoziato ad
alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di
iniziativa" al fine di tutelare l'unità giuridica o economica del Paese, senza
acquisire l'intesa della Conferenza unificata (o, in subordine, di quella
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano), per violazione del principio di leale collaborazione e di
unità della Repubblica ex artt. 5, 114 e 120 Cost.
6.2. Ulteriormente declinando i vizi di legittimità costituzionale dedotti al
punto precedente, infatti, la norma oggetto di questa specifica censura si
appalesa ancor più incostituzionale di quella già esaminata. Se, infatti, il riparto
delle competenze da attribuire alle Regioni risponde ad una visione organica e
unitaria della Repubblica, la scelta di "limitare l'oggetto del negoziato ad
alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di
iniziativa" non può essere frutto di una decisione solipsistica del Governo. Si
tratta di una scelta fondamentale che, per espressa dichiarazione della
medesima disposizione, è preordinata "al fine di tutelare l'unità giuridica o
economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie" (art.
2, comma 2, secondo inciso, prima parte). Essa, pertanto, coinvolge, in tesi,
intrecci di interessi che non riguardano soltanto (bilateralmente) il Governo e
la Regione interessata, bensì l'intero sistema delle autonomie: in una parola, la
configurazione stessa della Repubblica. Pertanto, già la semplice delimitazione
dell'oggetto della trattativa con la Regione interessata ("le "materie" o,
addirittura, gli "ambiti di materie" che, come ridetto, nulla esclude che possano
concernere tutte quelle enunciate dall'art. 117, terzo comma, e alcune tra le più
significative del secondo) costituisce un atto decisivo ai fini della realizzazione
del regionalismo differenziato e, quindi, della concreta rideterminazione
dell'assetto autonomistico complessivo della Repubblica (appunto,
rilevantissimo "al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di
indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie"). In quanto tale, proprio in
ossequio al principio di unicità della Repubblica ex art. 5 Cost. (della

Repubblica, si badi, e non dello Stato), nonché del derivato principio di leale
cooperazione e dell'affermazione stentorea dell'art. 114 secondo la quale "La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato", con tutte le conseguenze che, a cascata, ne
derivano anche sugli enti locali, la perimetrazione delle materie oggetto di
trattative è una decisione (forse "la decisione") fondamentale dell'intero
procedimento di differenziazione, in grado di condizionare ab origine tutto il
percorso di definizione e successiva approvazione dell'intesa con la Regione
interessata, e quindi non può essere assunta senza aver preventivamente
acquisito l'intesa con la "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (ovvero, in subordine, con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano), nella quale le singole Regioni possono prospettare e
portare a sintesi con compiutezza tutte le implicazioni sociali, finanziarie,
amministrative, istituzionali delle varie comunità regionali coinvolte nel
procedimento in itinere.
A meno che non si voglia assumere che sia costituzionalmente
consentito trasferire ad una o più Regioni intere materie o ambiti di materie
(fino a svuotare l'intero elenco dell'art. 117, terzo comma) senza alterare il
quadro delle disponibilità finanziarie generali del sistema delle autonomie e il
relativo riparto tra le Regioni "non differenziate" o le modalità di
organizzazione ed esercizio delle residue funzioni amministrative centrali (per
limitarci a due più evidenti esempi), non si può conseguentemente negare che
il procedimento qui in esame incide sempre e necessariamente sull'intero
assetto dei rapporti autonomistici, alterando lo status quo di fondamentali

interessi di rilievo costituzionale di tutte le Regioni e province autonome.	
Il lamentato vulnus alle attribuzioni delle Regioni non coinvolte nel	
sub-procedimento di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 86, non è superato	
dall'acquisizione del parere della Conferenza unificata, ex art. 8, D. Lgs. n. 281	
del 1997 (previsto al comma 4), sullo schema di intesa preliminare già	
approvata dal Consiglio dei Ministri e prima della sua trasmissione alla Camera	
per la definitiva approvazione. Infatti, oltre a trattarsi di un mero parere, come	
tale non vincolante, la Commissione unificata è chiamata ad intervenire in una	
fase del procedimento nella quale le trattive con la Regione interessata si sono	
ormai concluse senza che il Governo, ossia l'organo individuato dalla legge	
quale garante degli interessi di tutta la Repubblica (per espressa previsione	
legislativa, della "unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a	
politiche pubbliche prioritarie"), abbia sviluppato la necessaria interlocuzione	
con le altre Regioni trovandone l'intesa ma, addirittura, senza averne neppure	
acquisito il parere nella sede propria della Conferenza.	
L'unica soluzione costituzionalmente imposta dal principio di unità	
della Repubblica, nonché dal principio di leale collaborazione, pertanto, è	
quella di un'addizione normativa consistente nella necessità di una intesa	
preventiva tra il Governo e la "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del	
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (ovvero, in subordine, con la	
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province	
autonome di Trento e di Bolzano) per individuare le materie oggetto di	
trattativa con la Regione interessata.	
<b>6.3.</b> La ridondanza sulle prerogative costituzionali della Regione ricorrente	
del vizio di costituzionalità appena dedotto è evidente, sicché, per esigenze di	

sintesi, si rinvia a quanto illustrato sul punto in occasione della precedente
censura.
<b>6.4.</b> Concludendo, l'art. 2, comma 2, seconda parte, della L. n. 86 del 2024
è incostituzionale, nella parte in cui dispone che "al fine di tutelare l'unità
giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche
prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per
materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di
materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa", anziché "al fine di
tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche
pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri
competenti per materia, previa intesa con la "Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (ovvero, in
subordine, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) stabilisce se limitare
l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla
Regione nell'atto di iniziativa" per violazione del principio di leale
collaborazione e di unità della Repubblica ex artt. 5, 114 e 120 Cost.
7. Illegittimità costituzionale sotto un diverso profilo e in via gradata, dell'art.
2, comma 2, seconda parte, L. 26 giugno 2024, n. 86, nella parte in cui non
prevede che "al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di
indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio
dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie o dei Ministri competenti per materia, previo parere della

"Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto	
1997, n. 281" (ovvero, in subordine, con la Conferenza permanente per i	
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)	
stabilisce se limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di	
materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa" per violazione del	
principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione nonché di unità	
della Repubblica ex artt. 5, 114 e 120 Cost.	
<b>7.1.</b> In via del tutto subordinata al mancato accoglimento della superiore	
censura, si deduce l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2,	
L. 26 giugno 2024, n. 86, nella parte in cui non prevede che "al fine di tutelare	
l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche	
pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su	
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri	
competenti per materia, previo parere della "Conferenza unificata di cui	
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (ovvero, in	
subordine, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le	
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) stabilisce se limitare	
l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla	
Regione nell'atto di iniziativa" per violazione del principio di leale	
collaborazione e di unità della Repubblica ex artt. 5 e 120 Cost.	
<b>7.2.</b> Valgono, per la presente censura, le censure svolte ai punti 5. e ss. alle	
quali si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli atti.	
8. Illegittimità costituzionale, dell'art. 2, comma 3, L. 26 giugno 2024, n. 86,	
nella parte in cui dispone che "lo schema di intesa preliminare negoziato	
tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi	

dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui	
all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del	
Ministro per gli affari regionali e le autonomie", anziché "lo schema di	
intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una	
relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre	
2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio	
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le	
autonomie, previa intesa con la "Conferenza unificata di cui all'articolo 8	
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (ovvero, in subordine, con la	
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province	
autonome di Trento e di Bolzano)" per violazione del principio di leale	
collaborazione tra lo Stato e la Regione nonché di unità della Repubblica ex	
art. 5, 114 e 120 Cost	
8.1. Il comma 3, dell'art. 2, della L. n. 86 del 2024 dispone che "lo schema	
di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione	
tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,	
anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su	
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del	
Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale	
interessata".	
La disposizione è palesemente incostituzionale nella parte in cui non	
prevede, anche in questo caso, l'acquisizione di un'intesa con la "Conferenza	
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"	
(ovvero, in subordine, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,	
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) prima della	

deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione dello schema	
preliminare di intesa con la Regione interessata.	
8.2. Le ragioni per le quali è costituzionalmente imposto che il processo di	
negoziazione delle intese veda un coinvolgimento pieno di tutte le Regioni e	
degli enti locali mediante l'acquisizione di un'intesa, o quantomeno di un	
parere preventivo, in sede di Conferenza, sono state diffusamente illustrate	
sopra, a partire dal punto 5 del presente ricorso, sicché non occorre ripetere	
adesso quanto già ampiamente dedotto. Qui vale solo osservare che nel disegno	
legislativo impugnato la voce delle Regioni "non differenziande" e degli enti	
locali non è prevista lungo tutta la fase della negoziazione e neppure in	
occasione della deliberazione delle intese preliminari ad opera del Consiglio	
dei Ministri. Ciò configura un'ulteriore gravissima lesione del principio di leale	
collaborazione, dal momento che la legge prevede la consumazione di una	
fondamentale e solenne fase del procedimento di differenziazione del sistema	
autonomistico – appunto, l'approvazione della intesa preliminare in Consiglio	
dei Ministri – senza aver potuto valutare nella sede propria della Conferenza	
unificata (ovvero, di quella permanente) e con le forme dovute dell'intesa il	
complesso degli interessi generali del sistema autonomistico e regionale alterati	
dal procedimento de quo.	
Nel disegno legislativo la voce delle Regioni (diverse da quella	
promotrice della differenziazione) si può ascoltare soltanto dopo	
l'approvazione delle intese preliminari da parte del Consiglio dei Ministri (art.	
2, commi 4 e 5) ed ha il flebile suono di un mero parere non vincolante espresso	
dalla Conferenza unificata ex art. 8, D.Lgs. n. 281 del 1997, reso, peraltro, più	
a vantaggio delle Camere che del Governo.	

Infatti, secondo il combinato dei commi 4 e 5 dell'art. 2, il parere della	
Conferenza unificata è "valutato" dal Governo, ma ciò che rileva al fine delle	
decisioni da assumere sono soltanto gli indirizzi ricevuti dal Parlamento.	
Infatti, il Governo non deve neppure dar conto del parere della Conferenza nel	
caso in cui intenda discostarsene, perché secondo il comma 5 "il Presidente del	
Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli	-
atti di indirizzo di cui al comma 4 [ossia, quelli formulati dal Parlamento,	
n.d.r.], riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce	
adeguata motivazione della scelta effettuata". In sostanza, la legge esclude	
ogni significativo ed efficace intervento delle Regioni in sede di Conferenza.	
D'altronde, è anche evidente che più l'intervento della Conferenza	
(scilicet, la voce delle "altre" Regioni e degli enti locali) è spostata in avanti	-
lungo il processo di differenziazione, tanto più debole sarà sul piano	
istituzionale e politico l'efficacia del contributo che ne potrà derivare e la	
possibilità di garantire le prerogative delle Regioni "non differenziande"	
rappresentate nella Conferenza stessa. È anche sintomatico che la legge,	
prevedendo la presenza del Presidente della Giunta regionale interessata in	
Consiglio dei Ministri per l'approvazione dei passaggi fondamentali del	
procedimento (commi 4 e 6), mentre parallelamente esclude la necessità di	
maturare una leale collaborazione con la Conferenza prima dell'approvazione	
delle intese preliminari, conferma il proprio incostituzionale disegno di	
confinare l'attuazione del processo ex art. 116, terzo comma, Cost. ad un affare	
(una negoziazione, appunto) tra il Governo e la Regione interessata soltanto ad	
avere maggiori competenze, funzioni e relative risorse.	
Esiste, pertanto, anche in questo caso, un interesse immediato, diretto e	

attuale della Regione Sardegna ad impugnare la disposizione de qua a tutela
delle prerogative e attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite ed
esplicate nel relativo Statuto speciale.
8.3. La superiore censura non è da considerare alternativa, ma piuttosto
aggiuntiva a quella dedotta sopra al punto 5, perché altro è la necessità che il
Governo raggiunga un'intesa in sede di Conferenza prima di decidere se e come
delimitare l'oggetto della trattativa con la Regione interessata (art. 2, comma
2), ed altro è la necessità, parimenti costituzionalmente imposta, di dover
acquisire un'intesa con la Conferenza unificata (o, in subordine, con quella
permanente) a valle della negoziazione sul testo preliminare dell'intesa da
portare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione (art. 2, comma 3).
8.4. Pertanto, il comma 3, dell'art. 2, L. n. 86 del 2024 è incostituzionale
per violazione del principio di unità della Repubblica e di leale collaborazione
ex artt. 5, 114 e 120 Cost. nella parte in cui dispone che "lo schema di intesa
preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica
redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche
ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie", anziché "lo schema di
intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione
tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con
la "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281" (ovvero, in subordine, con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano).	
9. Illegittimità costituzionale, sotto un diverso profilo e in via gradata,	
dell'art. 2, comma 3, L. 26 giugno 2024, n. 86, nella parte in cui non prevede	
che "lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione,	
corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della	
legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è	
approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli	
affari regionali e le autonomie, <u>previo parere della</u> "Conferenza unificata	
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (ovvero,	
in subordine, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le	
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)" per violazione del	
principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione nonché di unità	
della Repubblica ex art. 5, 114 e 120 Cost.	
9.1. In via del tutto subordinata al mancato accoglimento della superiore	
censura, si deduce l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 3,	
L. 26 giugno 2024, n. 86, nella parte in cui non prevede che "lo schema di	
intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione	
tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,	
anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su	
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere	
della "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28	
agosto 1997, n. 281" (ovvero, in subordine, con la Conferenza permanente	
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di	
Bolzano).	
9.2. Anche in questo caso, e come si avrà modo di più ampiamente illustrare	
52	

nel prosieguo del giudizio, valgono le considerazioni svolte nei precedenti	
motivi di impugnazione ai quali si rinvia in ossequio al principio di sinteticità	
degli atti.	
10. Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 8, L. 26 giugno 2024, n. 86,	
per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. e del principio di leale	,
collaborazione tra lo Stato e la Regione ex art. 5, 114 e 120 Cost.	
10.1. L'art. 2, ottavo comma, della L. n. 86 prevede che "il disegno di legge	
di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle	
Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della	
Costituzione".	
Occorre ritenere che, in ossequio alla riserva parlamentare	
dell'esercizio della funzione legislativa ex art. 70 Cost., si debba riconoscere	
alle Camere il potere di emendare i contenuti del disegno di legge governativo	
(scilicet, si debba riconoscere alle Camere il potere di emendare i contenuti	
delle intese). A tale approdo si giunge in virtù dell'imperativo che impone di	
dare, nella misura del possibile, un'interpretazione costituzionalmente	
conforme delle disposizioni legislative in esame e, quindi, supporre che le	
prerogative costituzionali del legislatore parlamentare non siano intaccate o	
ridotte per effetto di una legge ordinaria.	
<b>10.2.</b> Ebbene, nella misura in cui l'art. 2, ottavo comma, contiene in nuce la	
possibilità di uno scostamento tra testo legislativo e contenuto dell'intesa,	
appare fondato il dubbio che la disposizione in oggetto non sia	
costituzionalmente compatibile con l'art. 116, terzo comma, Cost., il quale, a	
garanzia degli enti regionali richiedenti, esclude la determinazione statale	
unilaterale delle forme e condizioni particolari di autonomia che possono	

introdursi con legge statale rinforzata.	
Tale considerazione genera due diverse lesioni costituzionali.	
10.2.1. La prima consiste in ciò, che l'art. 2, ottavo comma, della Legge è	
incostituzionale per violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. nella parte in	
cui non è prevista l'acquisizione di una nuova intesa con la Regione interessata	
(che, a norma dell'art. 11, comma 2, della Legge, potrebbe essere la stessa	
Regione Sardegna) nel caso in cui la deliberazione parlamentare emendi il	
disegno di legge, consente alla decisione parlamentare di definire	
unilateralmente le forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art.	
116, terzo comma, Cost.	
10.2.2. La seconda, nel caso in cui il procedimento riguardi una Regione	
diversa dalla Sardegna, perché l'art. 2, ottavo comma, non prevede	
l'acquisizione di un'intesa con la Conferenza unificata (o, in subordine, con la	
conferenza permanente), sugli emendamenti parlamentari al disegno di legge	
governativo di approvazione delle intese, per violazione del principio di leale	
collaborazione tra lo Stato e le Regioni ex artt. 5, 114 e 120 Cost. (in merito	
alla necessità di trovare un'intesa in sede di Conferenza permanente si rinvia,	
tra le tante, a C. cost., sentt. n. 169 del 2020, n. 44 del 2018, n. 237 e n. 192 del	
2017, nonché n. 251 del 2016).	
10.3. Evidente la ridondanza del doppio vizio qui censurato sulle competenze	
della Regione Sardegna. In riferimento alla violazione dell'art. 116, terzo	
comma, Cost., perché, nel caso in cui sia la Regione ricorrente ad attivare il	
percorso di differenziazione, il Parlamento potrebbe modificare	
unilateralmente i contenuti dell'intesa precedentemente convenuta; in	
riferimento al principio di leale collaborazione, perché le prerogative della	
54	

Regione Sardegna sarebbero menomate dal momento che, nel caso in cui la
"differenziazione" sia richiesta da una Regione diversa, non è dato luogo di
ricercare un'intesa sugli emendamenti parlamentari ai contenuti delle intese
con la Conferenza unificata (o, in subordine, con la Commissione permanente),
nella quale sono rappresentate le istanze regionali.
10.4. In conclusione, l'art. 2, comma 8, L. 26 giugno 2024, n. 86, è
incostituzionale per
i) violazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale
collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost., nella parte in cui non è prevista
l'acquisizione di una nuova intesa con la Regione interessata in caso di
emendamenti parlamentari sul disegno di legge governativo;
ii) del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione ex art. 5, 114
e 120 Cost. perché non è prevista una nuova intesa con Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in caso di emendamenti parlamentari sul disegno di legge governativo.
11. Illegittimità costituzionale, degli artt. 1, comma 2; art. 2, commi 1 e 2;
art. 3, commi 3 e 4; art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 86 del 2024 nella parte
in cui consentono di trasferire "una o più materie o ambiti di materie" e
non soltanto "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, fornite
di un adeguato titolo giustificativo" tra quelle indicate dall'art. 116, terzo
comma, Cost. per violazione e contrasto con gli artt. 2, 3 (con il correlato
principio di ragionevolezza), 5, 114, 116, primo e terzo comma, 119, sesto
comma, 138 e 139 Cost. nonché con lo Statuto speciale per la Regione
Sardegna, approvato con L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni, per intero e avuto specifico riguardo all'art. 54.

11.1. Le disposizioni indicate in epigrafe si basano su una lettura dell'art.
116, terzo comma, Cost. che sovrainterpreta la formula "ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui", la quale
invero non dispone certo che in capo alla competenza legislativa delle Regioni
interessate, senza che neppure sia valutata la sussistenza di un adeguato titolo
giustificativo, siano trasferibili intere materie in luogo di funzioni particolari
"concernenti le materie". In altre parole, è come se la legge n. 86 contemplasse
la possibilità di convertire il regime delle competenze concorrenti facendole
diventare per talune Regioni materie di competenza regionale piena.
Infatti, altro è il trasferimento alle Regioni interessate di "ulteriori
forme e <b>condizioni</b> di autonomia", incidenti su parti di materie già di ordinaria

<u>ondizioni</u> di autonomia", incidenti su parti di materie già di ordinaria competenza ripartita (o, addirittura, di alcune, pur qualificanti, materie di competenza statale), e ben altra cosa, invece, è consentire il trasferimento di interi comparti materiali ("ambiti" competenziali, per usare il lessico della legge). Già dal punto di vista testuale la norma fa chiaramente riferimento a trasferimenti puntuali e limitati di competenze – "concernenti" le materie sulle "forme" e le "condizioni" di autonomia; non, dunque, di intere materie o addirittura, di "ambiti di materie", senza alcun limite se non quello della "forza politica" (o, forse sarebbe meglio dire, dell'"intesa politica" tra la Regione interessata e la maggioranza politica di turno). E proprio perché si tratta di forme e condizioni di autonomia "particolari" e "concernenti" le materie indicate nell'art. 116, comma 3, Cost., la norma presuppone logicamente che le richieste siano sorrette da una adeguata motivazione in grado di documentare i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni. Diversamente l'interpretazione dell'art. 116, comma 3, Cost. compiuta dalle disposizioni

impugnate stravolge la forma di Stato e demolisce sin dalle fondamenta il	
modello di regionalismo binario – Regioni ordinarie-Regioni speciali –	
caratteristico della Repubblica.	
Ma, oltre al dato testuale, anche il criterio interpretativo sistematico, il	
canone della ragionevolezza e il principio solidaristico portano a ritenere	
costituzionalmente possibile il trasferimento di "ulteriori forme e ambiti di	
autonomia" solo in termini puntuali, limitati e giustificati, pena il superamento	
della forma di Stato repubblicana voluta dai Costituenti, che si tradurrebbe in	
una forma di rapporti tra Stato e Regioni volta non ad attenuare, bensì ad	
aggravare gli atavici divari territoriali esistenti nel Paese sotto l'aspetto	
economico e sociale.	
11.2. Pertanto, sposando l'opzione interpretativa "massimalista" dell'art.	
116, terzo comma, Cost. – così come fa la legge consentendo il trasferimento	
di "una o più materie e ambiti di materie" senza bisogno di alcun titolo	
giustificativo – le disposizioni della L. n. 86 indicate in epigrafe sarebbero	
incostituzionali per violazione dei seguenti parametri costituzionali:	
i) art. 116, terzo comma, Cost., che consente soltanto l'attribuzione,	
giustificata, di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"	
"concernenti" le materie indicate dal terzo comma e su alcune limitate del	
secondo comma Cost. e non di "una o più materie o ambiti di materie";	
ii) artt. 2, 5, 114 e 139 Cost., perché le norme impugnate sono volte a	
stravolgere la forma repubblicana, quale Stato unitario funzionale a valorizzare	
le autonomie territoriali, nel rispetto del principio solidaristico;	
iii) artt. 2, e 3 Cost. perché, come si illustrerà più ampiamente infra, le norme	
in esame determinano una forte competitività tra le Regioni per l'acquisizione	
5-7	

del maggior numero di competenze e funzioni, con le relative risorse	
finanziarie, umane e organizzative, in disprezzo al principio solidaristico e in	
forme del tutto irragionevoli e ostative alla realizzazione del principio di	
eguaglianza sostanziale ed effettiva tra i cittadini;	
iv) art. 119, sesto comma, Cost., perché non tengono in alcun modo conto delle	
peculiarità della condizione di insularità della Sardegna e non solo non attuano	
le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dalla oggettiva	
conformazione geografica della Regione ricorrente, ma avviano un processo	
competitivo privo di contromisure, volto ad aggravarne i divari già oggi patiti;	
v) artt. 116, primo comma, e 138 Cost., nonché dello Statuto speciale per la	
Regione Sardegna, approvato con L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e successive	
modificazioni e integrazioni, per intero e avuto specifico riguardo all'art. 54,	
perché consentono alle Regioni ordinarie (tali, e non speciali, per scelta del	
Costituente) di ottenere maggiori competenze e risorse rispetto alle Regioni	
speciali violando la riserva di legge costituzionale che garantisce alla Sardegna,	
insieme alle altre quattro Regioni speciali di disporre di "forme e condizioni di	
autonomia" secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale.	
11.3. Anche in questo caso è evidente la lesione diretta delle attribuzioni	
regionali della Sardegna (si pensi alla violazione dell'art. 54 dello Statuto e	
dell'art. 116, primo comma, Cost.).	
È chiara anche la ridondanza sulle attribuzioni della Regione ricorrente	
degli ulteriori vizi di costituzionalità delle norme qui impugnate. Infatti,	
l'opzione "massimalista" effettuata dal legislatore, di consentire l'attribuzione	
alle Regioni interessate, senza alcun titolo giustificativo, di "una o più materie	
o ambiti di materie", interferisce con l'esercizio di tutte le funzioni	

costituzionalmente attribuite alla Regione Sardegna, la quale dovrà operare in
un contesto ordinamentale non più solidaristico tra Regioni e Stato, ma
altamente competitivo, con minori risorse disponibili dalla fiscalità generale e
con apparati statali fortemente ridimensionati – sia nella struttura che nelle
competenze di coordinamento e perequazione – a seguito della frammentazione
competenziale tra tutte le Regioni.
In particolare, la Regione autonoma della Sardegna ha interesse
affinché siano rimossi i suddetti profili di incostituzionalità in quanto si
pongono in palese contrasto con le attribuzioni ad essa riconosciute dallo
Statuto e dalla Costituzione. La devoluzione, senza titolo giustificativo, di
interi plessi materiali a favore di alcuni enti regionali, con la relativa dotazione
di risorse strumentali, finanziarie e umane, peraltro in condizioni di dichiarata
invarianza finanziaria, finirà con il depauperare le competenze statali su quelle
stesse materie, poiché non saranno più realizzabili le attuali economie di scala,
con la conseguenza che le Regioni non differenziate dovranno sopperire con
mezzi e risorse proprie all'impossibilità dello Stato di erogare servizi e svolgere
funzioni con gli odierni livelli di efficienza.
È evidente, pertanto, la "ridondanza" dei vizi qui censurati, poiché la
disciplina in esame, in contrasto con i richiamati parametri e principi
costituzionali e statutari, incide negativamente sull'esercizio delle competenze
regionali.
11.4. L'unica soluzione costituzionalmente compatibile di attuazione del
regionalismo differenziato è di consentire soltanto il puntuale e giustificato
trasferimento di "ulteriori forme e condizioni di autonomia" tra quelle indicate
dall'art. 116, terzo comma, Cost., ma non di intere "materie" o, ancor meno di

"ambiti di materie" senza alcuna necessità di valutare la sussistenza di un titolo	
giustificativo.	
Pertanto, gli artt.1, comma 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 commi 3 e 4,	
art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 86 del 2024 sono incostituzionali nella parte	
in cui consentono di trasferire alle Regioni interessate "una o più materie o	
ambiti di materie" e non soltanto "ulteriori forme e condizioni particolari di	
autonomia, fornite di un adeguato titolo giustificativo" tra quelle indicate	
dall'art. 116, terzo comma, Cost. per violazione e contrasto con gli artt. 2, 3	
(con il correlato principio di ragionevolezza), 5, 114, 116, primo e terzo	
comma, 119, sesto comma, 138 e 139 Cost. nonché con la L. cost. 26 febbraio	
1948, n. 3 e l'art. 54 dello Statuto speciale della Regione Sardegna.	
12. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 7 e 9, L. 26 giugno 2024,	
n. 86, per violazione degli artt. 23, 77, primo comma e 76 Cost., 117, secondo	
n. 86, per violazione degli artt. 23, 77, primo comma e 76 Cost., 117, secondo comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".  L'art. 3 della legge, intitolato "delega al Governo per la determinazione	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".  L'art. 3 della legge, intitolato "delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".  L'art. 3 della legge, intitolato "delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", dispone che "ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo	
comma, lett. m), art. 74, 87, quinto comma, art. 75, art. 127 Cost. e del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.  12.1. Com'è ben noto, l'art. 117, comma 2, lett. m), assegna alla competenza esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".  L'art. 3 della legge, intitolato "delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", dispone che "ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle	

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno c	
più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui	
all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".	
Così configurato, il reale oggetto della delega non è la determinazione	
dei LEP, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), ma un altro, e	
per giunta è assente l'indicazione dei veri principî e criteri direttivi ai quali il	
Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.	
12.2. Come espressamente indicato dal comma 1 dell'art. 3 della Legge n.	
86, i criteri e principi direttivi delle delega ai quali si dovrebbe attenere il	
Governo nella determinazione dei LEP sono individuati mediante rinvio all'art.	
1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Questi, invero	
istituiscono organi e disciplinano le procedure per la individuazione dei LEP,	
ma nulla dispongono in ordine al contenuto e ai criteri di selezione,	
determinazione e misurazione dei livelli essenziali delle prestazioni in parola.	
In particolare, i commi da 791 a 801-bis prevedono:	
- che sia istituita una Cabina di regia con i Ministeri competenti presso la	
Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di operare una	
ricognizione delle norme e funzioni statali nelle materie di cui all'art. 116,	
comma 3, Cost., della spesa storica statale nelle materie suddette, delle materie	
oggetto di LEP, avvalendosi delle "ipotesi tecniche formulate dalla	
Commissione tecnica per i fabbisogni standard" (commi 792 e 793);	
- che alla Cabina di regia sia demandato il compito di determinare "i LEP, sulla	
base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i	
fabbisogni standard", con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema	
economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica	

e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle	
province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione	
(CINSEDO) delle Regioni (comma 793);	
- che sempre alla Cabina di regia sia demandato il compito di predisporre uno	
o più schemi di d.P.C.M., da adottarsi su proposta del Ministro per gli affari	
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa	
deliberazione del Consiglio dei ministri (commi 795 e 796);	
- che in caso di mancato rispetto dei termini previsti sia nominato un	
Commissario e che sia istituita una segreteria tecnica a supporto della Cabina	
di regia e, eventualmente, del Commissario suddetto;	
I commi rimanenti si occupano della dotazione organica della suddetta	
segreteria e degli stanziamenti finanziari necessari per il suo funzionamento	
(commi da 797 a 801).	
Come appare evidente, quelli cui si fa rinvio non sono veri principî e	
criteri direttivi di delega legislativa, ma disposizioni di immediata applicazione	
e di ordine procedurale, senza alcuna previsione di ordine sostanziale diretta a	
vincolare il legislatore delegato nel contenuto. Come potrebbero annoverarsi,	
infatti, tra i principî e criteri direttivi le previsioni che istituiscono la Cabina di	
regia, la segreteria tecnica, il Commissario, etc., e che ne definiscono funzioni,	
dotazioni organiche e risorse? Lo stesso si dica, a fortiori, delle disposizioni	
che disciplinano la produzione dei d.P.C.M. cui alfine è demandata la	
determinazione dei LEP che, non si dimentichi, è coperta da riserva di legge ex	
art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.	
In altre parole, nei commi da 791 a 801-bis si disciplina il complesso	
procedimento che mette capo all'adozione di d.P.C.M. quale fonte abilitata dal	
62	

legislatore alla determinazione dei LEP e, pertanto, non possono certo fungere	
da principî e criteri direttivi finalizzati a orientare l'attività legislativa delegata.	
Va peraltro rimarcato che i commi da 791 a 801-bis sono richiamati	
nella loro interezza dall'art. 3, primo comma, della Legge n. 86 e non già	
ritenuti applicabili solo "ove possibile". In particolare, in nessuna disposizione	
della Legge in esame si dispone l'abrogazione espressa dei commi 795 e 796	
della Legge n. 197 del 2022 relativi alla produzione dei d.P.C.M. finalizzati a	
determinare i LEP con i conseguenti costi e fabbisogni standard, né può	
indicarsi alcun'altra disposizione da cui si evinca la loro abrogazione tacita per	
incompatibilità puntuale.	
Quanto appena osservato fonda l'ipotesi che la concreta determinazione	
dei LEP non sia demandata ai decreti delegati bensì, ancora una volta, a	
d.P.C.M., cioè ad atti normativi di rango secondario, non consentiti dalla	
richiamata riserva di legge contenuta nell'art. 117, secondo comma, lett. m).	
Ciò è del resto confermato indirettamente da altre disposizioni, per così	
dire, "collaterali".	
In primo luogo, viene in rilievo l'art. 3, settimo comma, il quale affida	
l'aggiornamento periodico dei LEP al d.P.C.M.	
In secondo luogo, merita osservare che in base all'art. 3, ottavo comma,	
anche "i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza	
almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei	
ministri".	
In terzo luogo, va evidenziato che il comma nono del medesimo art. 3	
prevede che "nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al	
presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi	
63	

l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".	
con ciò ribadendo la perdurante vigenza della disciplina della Legge n. 197 del	
2022 in ordine alla determinazione dei LEP: disciplina che non soltanto	
troverebbe applicazione in assenza di decreti delegati (con ciò ulteriormente	
confermando che tale disciplina è formata da disposizioni di immediata	
applicazione, per ciò stesso inadatte a fungere da principî e criteri direttivi), ma	
che, a ben vedere, avrebbe applicazione comunque, anche in caso di adozione	
degli atti governativi con valore di legge.	
Occorre chiedersi, allora, a che serva la produzione dei decreti delegati,	
e cioè quale sia la loro vera funzione e oggetto nel quadro della delega in esame.	
posto che l'oggetto autentico dei decreti legislativi non è la definizione dei	
LEP, poiché questi – come si è detto – non saranno oggetto di determinazione	
da parte della normazione contenuta nei decreti delegati, dovendo infatti essere	
determinati (e aggiornati: art. 3, settimo comma) da d.P.C.M.? Ne discende che	
il vero oggetto della delega legislativa è quanto si evince dal comma quarto	
dell'art. 3, laddove si dispone che i decreti delegati dovranno soltanto normare	
"le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in	
ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di	
efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da	
erogare e le risorse messe a disposizione": monitoraggio che, sulla base de	
criteri indicati dai decreti delegati, sarà poi svolto da un'apposita Commissione	
paritetica.	
12.3. L'assenza di principî e criteri direttivi, e il fatto che l'oggetto della	
delega sia altro che non la determinazione dei LEP, dà luogo ai seguenti vizi di	
costituzionalità, tutti ridondanti sulle attribuzioni della Regione ricorrente e	

sulle garanzie poste dalla Costituzione a presidio dell'autonomia regionale.	
12.3.1. Il primo è la violazione degli artt. 77, primo comma, e 76 della	
Costituzione nella parte in cui stabilisce che "l'esercizio della funzione	
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di	
principî e criteri direttivi".	
Orbene, se si considera che il decreto legislativo in parola ha un	
contenuto costituzionalmente obbligatorio e vincolato (la "determinazione dei	
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono	
essere garantiti su tutto il territorio nazionale"), appare con evidenza che	
l'assenza di criteri e principi direttivi contenutistici non consente alla Regione	
di partecipare al procedimento di determinazione dei LEP.	
La legge, inoltre, prevede (art. 3, comma 2) che "i decreti legislativi di	
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei	
ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con	
i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza	
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e	
non previa intesa. È da notare che già l'art. 1, comma 796, della L. n. 197 del	
2022 prevede l'acquisizione dell'intesa con la Conferenza unificata, sicché non	
si capiscono le ragioni per le quali qui sia previsto un semplice parere, pur	
trattandosi di materia del massimo interesse per le Regioni, che dovrebbero	
esprimersi nella sede e nella forma proprie dell'intesa raggiunta in sede di	
conferenza.	
Infatti, proprio in tema di delega legislativa, codesta Ecc.ma Corte ha	
stabilito (sentenza n. 251 del 2016) la necessità di fare ricorso all'intesa con la	
Conferenza unificata quando si tratta di materie – come sicuramente è quella	
65	

della determinazione dei LEP – "a fronte di un quadro normativo complesso e	
diversificato, composto da numerose disposizioni speciali che si intrecciano	
con la disciplina di carattere generale". Evidente, pertanto, la lesione delle	
prerogative della Regione ricorrente, perché questa, in carenza di criteri e	
principi direttivi per esercitare la delega legislativa finalizzata alla concreta	
determinazione dei LEP, non può intervenire in sede di Conferenza permanente	
(o Conferenza unificata) al fine di trovare la necessaria intesa imposta dal	
rispetto del principio di leale collaborazione.	
12.3.2. Il secondo, strettamente connesso al precedente, è la violazione dell'art.	
117, secondo comma, lett. m), Cost., laddove stabilisce che spetta alla legge	
statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i	
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio	
nazionale", nonché del principio di legalità ex art. 23 Cost. Difatti, poiché è la	
normazione contenuta in d.P.C.M. a dover determinare e aggiornare (cioè, a ri-	
determinare) in concreto i LEP e non quella contenuta nei decreti delegati, il	
cui oggetto vero risulta essere un altro, e poiché nella Legge n. 197 del 2022 e	
nella Legge n. 86 del 2024 non è prevista nessuna norma legislativa sostanziale	
diretta a orientare nel contenuto i d.P.C.M. in materia di determinazione dei	
LEP, ne deriva la violazione della riserva di legge posta dal suddetto art. 117,	
secondo comma, lett. m), Cost.	
12.4. Quanto alla ridondanza, la violazione di tale riserva di legge (perpetrata	
anche tramite la previsione di un Decreto legislativo emanato in sostanziale	
carenza di principi e criteri direttivi di ordine contenutistico) è foriera di	
gravissime conseguenze, perché incide sulla determinazione del contenuto	
fondamentale di materie (quelle indicate dall'art. 116, terzo comma. Cost.), di	

sicura competenza della Regione Sardegna con conseguente menomazione e	
compromissione delle attribuzioni e prerogative ad essa espressamente	
riconosciute dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.	
Inoltre, l'assenza di un atto dotato di forza di legge per la	
determinazione dei LEP impedisce alla Regione ricorrente di partecipare	
efficacemente al procedimento di determinazione dei LEP (come dedotto al	
punto precedente), e di avvalersi degli istituti previsti dalla Costituzione a	
tutela degli interessi e dei valori costituzionali della comunità regionale alla cui	
cura è preposta.	
Infatti, un d.P.C.M. è un atto sottratto al sindacato delle più alte	
istituzioni garantiste: non è soggetto al controllo del Capo dello Stato in sede	
di emanazione ex artt. 74 e 87, quinto comma, Cost.; non è soggetto al sindacato	
di codesta Ecc.ma Corte ex art. 127 Cost., perché atto estraneo alla previsione	
dell'art. 134 Cost. e privo di valore di legge; infine, non può neppure essere	
fatto oggetto di referendum abrogativo ex art. 75 Cost.	
Bisogna tenere presente al riguardo che la definizione dei LEP e dei	
connessi costi e fabbisogni standard è il presupposto del trasferimento delle	
funzioni dallo Stato alle Regioni interessate, sicché la loro determinazione in	
forme diverse da quelle costituzionalmente prescritte vizia, a cascata, la	
misurazione dei costi e fabbisogni standard associati ai "livelli essenziali delle	
prestazioni", nonché la definizione delle funzioni e delle risorse da attribuire	
alle Regioni.	
Pertanto, vale quanto segue.	
i) Il controllo del Capo dello Stato in sede di promulgazione delle leggi e	
di emanazione dei decreti legislativi ex artt. 74 e 87, quinto comma, Cost.,	
67	

costituisce una fondamentale garanzia di legalità costituzionale a tutela anche
dell'autonomia della Regione ricorrente. Si pensi, a tacer degli altri profili
formali e sostanziali che pure possono esser fatti valere in sede di rinvio o di
mancata emanazione, all'attenta verifica in ordine all'adeguatezza della
copertura finanziaria dei contenuti dell'atto che il Presidente della Repubblica
esercita, profilo a dir poco decisivo in materia di determinazione dei "livelli
essenziali" delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da assicurare,
senza divari territoriali, a tutti.
Il Capo dello Stato agisce sempre quale garante dell'Unità della
Repubblica e, quindi, anche a tutela delle prerogative e degli interessi
costituzionalmente assegnati alle Regioni. Aver sottratto l'atto di concreta
determinazione dei LEP al sindacato del Presidente della Repubblica priva la
Regione ricorrente di un insostituibile presidio di garanzia e, quindi, crea un
vulnus immediatamente ridondante sulle proprie attribuzioni
costituzionalmente garantite.
ii) La violazione dell'art. 127, secondo comma, Cost. è, altresì, evidente,
perché la violazione della riserva di legge ex art. 117 Cost. impedisce alla
Regione Sardegna di impugnare dinanzi a codesta Ecc.ma Corte costituzionale
il provvedimento con il quale vengono, in concreto, determinati i LEP qualora
lesivi degli interessi e delle prerogative regionali.
Infatti, se il D.Lgs. è atto con forza di legge (soggetto all'emanazione e
al controllo del Capo dello Stato e, su ricorso della Regione, della Corte
costituzionale), lo stesso non può dirsi del d.P.C.M., il quale è, invece,
impugnabile dinanzi agli organi di giustizia amministrativa (e solo nell'ipotesi
che ne ricorrano le condizioni, che, però, astrattamente non sono ravvisabili,

nella forma del conflitto di attribuzioni tra enti).	
Palese, quindi, la lesione delle prerogative costituzionalmente attribuite	
alla Regione Sardegna alla quale viene precluso il ricorso alla forma più	
garantista ed elevata di tutela costituzionale delle proprie attribuzioni.	
iii) L'uso del d.P.C.M., in luogo di un atto con forza di legge, per la	
concreta determinazione dei LEP, non consente neppure alla Regione	
ricorrente di attivare, per quanto di propria competenza, il procedimento	
referendario a norma dell'art. 75 Cost., così facendo venir meno un'ulteriore	
ed essenziale istanza democratica di garanzia delle proprie attribuzioni	
costituzionali.	
iv) La previsione di un mero "parere" e non di una piena "intesa" della	
Conferenza unificata di cui all'art. 8, L. n. 281 del 1997, sullo schema di	
decreto legislativo predisposto dal Governo lede il principio di leale	
collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost.	
v) Dello stesso vizio è affetto il comma ottavo dell'art. 3 perché anch'esso,	
in sede di aggiornamento dei LEP, prevede un mero parere e non un'intesa con	
la Conferenza unificata.	
In tutti i casi sopra richiamati, quindi, il vizio di costituzionalità ridonda	
in lesione delle competenze regionali. Poiché l'assenza dei principî e criteri	
direttivi vizia il procedimento di formazione dei decreti delegati diretti a	
definire le "procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva	
garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP" e aggira la riserva di	
legge imposta dall'art. 117, secondo comma., lett. m), della Costituzione, ne	
risulta conseguentemente viziata tale disciplina e, quale corollario, pure le	
attività di monitoraggio aventi a oggetto l'erogazione dei LEP da parte delle	
60	

amministrazioni regionali e locali e la disposizione transitoria inserita al	
comma nono del medesimo art. 3.	
12.5. In conclusione, l'art. 3, primo comma, della Legge n. 86 del 2024 è	
incostituzionale per:	
- violazione dell'art. 76 della Costituzione e del principio di leale	
collaborazione ex artt. 5, 114 e 120 Cost., nella parte in cui, non determinando	
– o determinando in maniera palesemente insufficiente – i principî e criteri	
direttivi della delega legislativa, impedisce alla Regione ricorrente di	
intervenire nel procedimento di concreta determinazione dei LEP mediante	
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni	
e le province autonome di Trento e Bolzano (ovvero, di Conferenza unificata):	
- violazione della riserva di legge statale prevista dall'art. 117, secondo comma,	
lett. m), e del principio di legalità ex art. 23 Cost. per la "determinazione dei	
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono	
essere garantiti su tutto il territorio nazionale";	
- conseguentemente, degli artt. 74 e 87, quinto comma, Cost., nella parte in cui	
sottraendo l'atto concretamente determinativo dei LEP (il d.P.C.M.) al	
controllo presidenziale, priva la Regione ricorrente della garanzia offerta dal	
Capo dello Stato, garante dell'Unità della Repubblica, sulla legittimità	
dell'atto;	
- dell'art. 127, secondo comma, Cost. nella parte in cui impedisce alla Regione	
di tutelare le proprie attribuzioni mediante ricorso diretto alla Corte	
costituzionale;	
- dell'art. 75 Cost., perché impedisce alla Regione ricorrente di attivare, per	
quanto di propria competenza, le procedure referendarie ex art. 75 Cost	
70	

avverso l'atto concretamente determinativo dei LEP.	
12.6. Sotto gli identici vizi di legittimità costituzionale cadono:	_
i) l'art. 3, settimo comma, della Legge n. 86 del 2024, nella parte in cui,	
violando la riserva di legge, affida al d.P.C.M. l'aggiornamento dei LEP;	
- l'art. 3, nono comma, della Legge n. 86 del 2024, nella parte in cui consente	
che "nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente	
articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo	
1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.	
13. Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 86 del	
2024, per violazione dell'art. 56 dello Statuto Speciale per la Sardegna.	
13.1. In base all'art. 56 dello Statuto sardo, a mente del quale «una	
Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della	
Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta	
regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale	
dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.	
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio	
regionale e saranno emanate con decreto legislativo», il trasferimento delle	
funzioni e delle risorse strumentali, finanziarie e umane vertenti sulle materie	
statutarie deve avvenire per il tramite del procedimento, dell'organo e dell'atto	
previsti dall'art. 56 dello Statuto sardo.	
Ciò premesso, appare evidentemente incompatibile con il dettato	
statutario l'art. 5, comma primo, della legge n. 86 del 2024, poiché dispone che	
"l'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e	
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per	
l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di	

autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei	
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di	
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti	
per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-	
Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della	
Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari	
regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle	
finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e,	
per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un	
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un	
rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si	
debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione	
paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente	
rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano	
compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti	
comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si	
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili	
a legislazione vigente".	
È una disciplina che diverge praticamente in tutto dall'art. 56 St.	
Sardegna (dalla scansione procedimentale alla previsione dell'organo	
competente e all'atto, come si dirà), ma che, in forza dell'art. 11, comma	
secondo, dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni	
speciali, e quindi anche nei confronti della Sardegna. E dal tenore letterale della	
sua formulazione si evince che debba valere per ogni funzione e risorsa da	
trasferire nelle materie indicate dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione,	

e cioè nelle "materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e (nelle) materie	
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 1).	
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)", a prescindere	
dalla circostanza che coincidano in tutto o in parte con le materie che lo Statuto	
sardo assegna alla competenza legislativa e amministrativa della Sardegna.	
13.2. Sennonché, le ipotesi di sovrapposizione tra le materie indicate dall'art.	
116, terzo comma, della Costituzione e quelle che lo Statuto sardo assegna alla	
competenza legislativa e amministrativa della Sardegna non sono certo poche	
o di poco rilievo.	
Infatti, la Regione ricorrente gode:	
- ai sensi dell'art. 3, lett. f), di una competenza piena in materia di	
«edilizia e urbanistica», la quale, per come integrata e specificata dal D.P.R.	
22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della	
Regione autonoma della Sardegna), assorbe pure i profili della tutela	
paesistico-ambientale (in tal senso, ex multis, la sent. n. 51 del 2006),	
sovrapponendosi alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni	
culturali» e «governo del territorio»;	
- ai sensi dell'art. 4, lett. i), di una potestà legislativa concorrente in	
materia di «igiene e sanità pubblica», che si sovrappone alla materia «tutela	
della salute»;	
- ai sensi dell'art. 4, lett. f), di una potestà legislativa concorrente in	
materia di «linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della	
Regione», per come integrata e specificata dall'art. 1, comma 837, della Legge	
n. 296 del 2006 e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nel	
D. Lgs. n. 46 del 2008 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della	

Regione autonoma della Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e	
compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto	
pubblico locale), la quale materia si sovrappone alle materie «porti e aeroporti	
civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione»;	
- ai sensi dell'art. 3, lett. g), di una potestà legislativa piena in materia	
di «trasporti su linee automobilistiche e tramviarie», che si sovrappone alla	
materia «grandi reti di trasporto»;	
- ai sensi dell'art. 4, lett. e), di una potestà legislativa concorrente in	
materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica», che si	
sovrappone alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale	
dell'energia»;	
- ai sensi degli artt. 3, lett. q), 4, lett. m), e 5, lett. c), di una potestà	
legislativa piena in materia di «biblioteche e musei di enti locali», di una	
potestà legislativa concorrente in materia di «pubblici spettacoli» e, infine, di	
una potestà legislativa integrativa e attuativa in materia di «antichità e belle	
arti», che si sovrappongono alla materia «valorizzazione dei beni culturali e	
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»;	
- ai sensi dell'art. 4, lett. b), di una potestà legislativa concorrente in	
materia di «istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed	
agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di	
pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative	
autorizzazioni», che si sovrappone alle materie «casse di risparmio, casse	
rurali, aziende di credito a carattere regionale» ed «enti di credito fondiario e	
agrario a carattere regionale».	

Come si vede, le sovrapposizioni tra l'elenco delle materie statutarie e	
l'elenco delle materie in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 116, terzo	
comma, della Costituzione, possono attribuirsi «ulteriori forme e condizioni	
particolari di autonomia» sono numerose. Ma in base al dettato statuario sardo,	
il trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali, finanziarie e umane	_
vertenti su materie statutarie non può che avvenire secondo le modalità e le	
forme previste dall'art. 56 dello Statuto sardo, cioè mediante il coinvolgimento	
della Commissione paritetica prevista nello Statuto e l'impiego del decreto	
legislativo in luogo del d.P.C.M.	
Di ciò, però, come si è detto, non tiene affatto conto l'art. 5, comma 1,	
della Legge n. 86 del 2024, laddove dispone che i "beni e (le) risorse	
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari" sono "determinati	_
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" anziché con il decreto	_
legislativo di attuazione dello Statuto speciale; e laddove prevede che "l'intesa	_
di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle	_
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per	_
l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di	_
autonomia", non assegnando perciò alcun ruolo all'organo previsto dall'art. 56	_
dello Statuto, essendo l'intesa siglata da organi diversi che non dai	
rappresentanti della Regione e del Governo in Commissione paritetica.	_
13.3. A tutto ciò non varrebbe obiettare che l'art. 5, comma 1, della Legge n.	
86 del 2024 prevede l'istituzione nella Regione differenziata di una	
Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, con il compito di	
monitorare «l'effettiva garanzia () dell'erogazione dei LEP in condizioni di	
appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità	

tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione» (art. 3, comma
4). Infatti, per i criteri di composizione e le funzioni assegnate, quella di sopra
descritta non è la medesima Commissione paritetica Stato-Regione prevista
dall'art. 56 dello Statuto sardo. Basti considerare che, mentre della prima fanno
parte anche rappresentanti del sistema delle autonomie locali, oltre a un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali, un rappresentante del MEF,
un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la
Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, la seconda, invece, è
composta da quattro membri, due nominati dal Governo e due dalla Regione.
Inoltre, mentre l'attività della prima non va oltre il compito di monitoraggio, la
seconda, invece, deve predisporre lo schema di decreto legislativo che dovrà
essere adottato dal Governo ed emanato dal Capo dello Stato.
<b>13.4.</b> Al fine di corroborare la linea argomentativa qui illustrata deve essere
altresì richiamato quanto è disposto dall'art. 11, secondo comma, della L. 5
giugno 2003, n. 131, secondo cui "le Commissioni paritetiche previste dagli
statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie
spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 possono proporre l'adozione delle norme di
attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni
amministrative". Tale disposizione, a tutt'oggi ancora vigente, non essendo
intervenuto alcun effetto abrogativo, né espresso né tacito, accorda alle
Commissioni paritetiche delle Regioni speciali un ruolo propulsivo in ordine
al trasferimento di funzioni e risorse nelle materie non statutarie, con ciò

sancendo, per qualsiasi trasferimento in qualsiasi materia, lo speciale metodo	
negoziale bilaterale previsto in Statuto.	
Peraltro, va rimarcato che lo stesso legislatore statale qualifica tale	
norma come "attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre	
2001, n. 3", dimostrando con ciò di ritenere che sia una norma	
"costituzionalmente obbligatoria".	
Orbene, ciò premesso, se ne deve concludere a fortiori che, nei casi di	
sovrapposizione con le materie statutarie, la via maestra per addivenire al	
trasferimento delle funzioni e delle risorse non possa che essere quella indicata	
dall'art. 56 dello Statuto sardo in luogo del procedimento, delle forme e degli	
organi indicati dalla L. 26 giugno 2024, n. 86, e che siano pertanto in contrasto	
insanabile con il detto art. 56 dello Statuto sardo le norme legislative statali che	
proponessero una via alternativa.	
Per effetto di quanto sopra illustrato, allora, le prerogative e attribuzioni	
assegnate dalla Costituzione e dallo Statuto speciale alla Regione Sardegna	
risultano fortemente compromesse con conseguente interesse immediato,	
attuale e diretto dell'Amministrazione a vedere caducate le qui censurate	
disposizioni della Legge n. 86 a tutela della Collettività che rappresenta.	
13.5. Per gli stessi motivi sopra indicati si perviene ad analoghe conclusioni	
anche con riferimento alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia	
concernenti le materie <u>non sovrapponibili con quelle statutarie</u> (si pensi, tra	
le tante, all'organizzazione della giustizia di pace) e per le quali la Regione	
Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 86	
del 2024, intenda avviare l'iter ex art. 116, comma 3, Cost. L'art. 11, comma	
2, della legge n. 131 del 2003, in particolare, nel richiamare le Commissioni	
77	

paritetiche e le norme di attuazione previste dagli statuti delle Regioni a Statuto	
speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa	
ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, rende	
manifesto il contrasto dell'art. 5, comma 1 della legge n. 86 con l'art. 56 dello	
Statuto sardo.	
13.6. In conclusione:	
- l'art. 5, comma 1, della Legge n. 86 del 2024 è incostituzionale, per	
violazione dell'art. 56 dello Statuto sardo, nella parte in cui, con riguardo alle	
materie assegnate dallo Statuto alla competenza legislativa e	
amministrativa della Regione Sardegna, prevede: che "i criteri per	
l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e	
organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori	
forme e condizioni particolari di autonomia» siano individuati mediante	
«l'intesa di cui all'art. 2" anziché nella sede della Commissione paritetica	
Stato-Regione ex art. 56 dello Statuto sardo; e che siano "determinati con	
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" anziché con decreto	
legislativo;	
- l'art. 5, comma 1, della Legge n. 86 del 2024 è altresì incostituzionale,	
per violazione dell'art. 56 dello Statuto sardo, nella parte in cui, con riguardo	
alle materie non assegnate dallo Statuto alla competenza legislativa e	
amministrativa della Regione Sardegna, prevede: che "i criteri per	
l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e	
organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori	
forme e condizioni particolari di autonomia» siano individuati mediante	
«l'intesa di cui all'art. 2" anziché nella sede della Commissione paritetica	

Stato-Regione ex art. 56 dello Statuto sardo; e che siano "determinati con	
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" anziché con decreto	
legislativo.	
14. Illegittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 8, primo comma,	
della L. 26 giugno 2024, n. 86, nella parte in cui ledono l'autonomia	
finanziaria delle Regioni estranee alle intese di cui all'art. 2, per violazione	
e contrasto degli artt. 5, 119, primo comma, e 120, secondo comma, della	
Costituzione.	
14.1. L'art. 3, comma 4, prevede che "per ciascuna delle Regioni che hanno	
sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti	
di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla	
Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto	
previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce	
annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata".	
A esso deve affiancarsi l'art. 5, comma 1, che definisce la composizione	
della suddetta Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali,	
prevedendo che ne facciano parte "per lo Stato, un rappresentante del Ministro	
per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro	
dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle	
amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti	
regionali, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni	
italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI)".	
Tali previsioni rispondono alla finalità di riservare al metodo	
concertativo bilaterale talune attività che, per il loro rilievo e per l'incidenza	
sul complessivo sistema delle autonomie, avrebbero dovuto affidarsi alla	
70	

Conferenza unificata, la quale infatti è solo informata sugli esiti del	
monitoraggio, senza alcuna possibilità di svolgerlo essa stessa e nemmeno di	
poterne sindacare le modalità di svolgimento. In questo modo si produce	
l'effetto di escludere le Regioni non differenziate dalla possibilità di	
monitorare l'impiego delle risorse pubbliche in quelle differenziate.	
14.2. Ciò è ulteriormente confermato dall'art. 8, comma 1, il quale assegna alla	
suddetta Commissione paritetica la valutazione annuale degli «oneri finanziari	
derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e	
dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni	
particolari di autonomia», fornendo alla Conferenza unificata soltanto	
un'informativa sugli esiti di tale valutazione.	
Pure in questo caso sono attratte nell'orbita della negoziazione	
bilaterale alcune attività che sarebbe stato costituzionalmente necessario	
affidare alla Conferenza unificata, onde consentire a tutte le Regioni diverse da	
quelle che hanno siglato l'intesa di monitorare e valutare gli oneri finanziari	
connessi alle forme e condizioni particolari di autonomia attribuita.	
Anche per tali ragioni, allora, le prerogative proprie della Regione	
Sardegna risultano fortemente compromesse dalla normativa impugnata con	
conseguente interesse dell'Amministrazione alla caducazione delle stesse.	
14.3. Per le suddette ragioni gli artt. 3, quarto comma, e 8, primo comma, della	
L. 26 giugno 2024, n. 86, sono incostituzionali, per violazione degli artt. 5, 119,	
primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui	
ledono l'autonomia finanziaria degli enti regionali (estranei alle intese di cui	
all'art. 2) e violano il canone di leale collaborazione.	
15. Illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 3; 4, comma	

2, della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio
solidaristico ex art. 2 Cost. e con quello di ragionevolezza ex art. 3 Cost., con
il principio di unità della Repubblica ex art. 5 Cost. e con gli artt. 81, comma
3; 116, comma 3; 117, comma 2, lett. m); 119, commi 3, 4, 5 e 6 e 120 Cost.
<b>15.1.</b> L'art. 4 distingue fra "materie o ambiti di materie riferibili ai LEP",
meglio specificate all'art. 3, e altre materie non appartenenti a questo novero.
In quest'ultimo caso, disciplinato dal secondo comma, "il trasferimento delle
funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma
1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere
effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole
intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
15.2. La surrettizia distinzione fra "materie LEP" e "materie non-LEP"
palesa i medesimi vizi sopra espressi in merito alla mancata indicazione della
copertura finanziaria.
15.3. Non può esservi dubbio, infatti, che l'esercizio di una qualsiasi delle
funzioni de quibus richieda, per l'appunto, "risorse umane, strumentali e
finanziarie" per il suo svolgimento, in assenza delle quali, evidentemente,
nessuna di esse potrebbe essere erogata, neppure ad un livello minimo. Se le
suddette risorse non verranno immesse ex novo, ciò significa che esse dovranno
essere distolte dal loro attuale impiego, generando, quindi, degli effetti onerosi
in via diretta e immediata, in violazione dell'art. 81, comma 3, Cost.
<b>15.4.</b> Dalla lettura del testo pare evincersi, peraltro, che il trasferimento delle
"materie NON-LEP", proprio perché asseritamente "a costo zero", possa
avvenire nell'immediato, a partire dalla data dell'entrata in vigore della l. n. 86

del 2024. In tale senso, peraltro, la disposizione è stata interpretata dal	
Presidente della Giunta regionale del Veneto che, all'indomani	
dell'approvazione della legge qui in esame, ha immediatamente chiesto il	
trasferimento delle materie "NON-LEP" (cfr. la nota allegata in data 1 luglio	
2024).	
L'art. 116, terzo comma, però, nulla dice sull'asserita distinzione tra	
cataloghi di materie, ma sottopone qualsiasi ulteriore forma e condizione	
particolare di autonomia ad un iter ivi definito che culmina nell'approvazione	
di una legge del Parlamento a maggioranza assoluta.	
Quanto appena osservato trova conforto nella configurazione che	
codesta Ecc.ma Corte ha dato del concetto di LEP già all'indomani della	
riforma del Titolo V, quale attribuzione statale in grado di incidere su tutte le	
materie e le competenze regionali: "quanto poi ai livelli essenziali delle	
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una 'materia' in	
senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire	
tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le	
norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il	
godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti,	
senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle" (C. cost.,	
sent. n. 202 del 2002).	
La legge qui censurata, invece, si basa sull'erroneo e incostituzionale	
assunto secondo il quale i LEP riguarderebbero soltanto i diritti per il cui	
godimento è necessario un impegno finanziario diretto, ma tale prospettiva si	
pone in contrasto con quanto disposto sia dall'art. 117, secondo comma, lett.	
m) che dall'art. 116, terzo comma, Cost.	

15.5. Senza recesso da quanto sopra, non va nemmeno taciuta
l'irragionevolezza del criterio di individuazione in via residuale di queste
materie. Dal momento che non è possibile separare in vitro i due cataloghi di
materie, è ragionevole ipotizzare l'esistenza di non poche zone grigie dove
l'afferenza, o meno, ai LEP rimane sostanzialmente rimessa alla valutazione
arbitraria del legislatore. La determinazione, a contrario, nelle intese, non solo
si dimostra irragionevole – e, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost.: basti
pensare all'esclusione, dalla previa determinazione dei LEP di materie come le
professioni, la previdenza complementare e integrativa o l'organizzazione della
giustizia di pace, direttamente e immediatamente afferenti al godimento di
fondamentali diritti civili e sociali – ma espone al rischio che almeno una
frazione dei LEP non sia garantita in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, così violando altresì il disposto dell'art. 117, comma secondo, lett.
m).
15.6. La mancata determinazione e, soprattutto, l'assenza di alcun
finanziamento dei LEP relativi a tutte le materie oggetto di possibile
trasferimento alle regioni richiedenti confliggono altresì: a) con il principio
solidaristico (art. 2 Cost.) che deve ispirare lo sviluppo delle autonomie
regionali nella prospettiva dell'unità della Repubblica (art. 5 Cost.); b) con gli
artt. 81, terzo comma, Cost. (per mancanza di copertura finanziaria) e 119,
commi 3, 4, 5 e 6 Cost., perché sono incompatibili con l'obbligo costituzionale
di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione (e, comunque,
limitativo delle risorse da destinarvi), per le Regioni con minore capacità
fiscale (come la Sardegna), non consentono di dotare le Regioni di risorse
adeguate per finanziare le funzioni pubbliche loro attribuite, ostacolano lo

sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale tra i territori	
accrescono gli squilibri economici e sociali, ostacolano l'effettivo esercizio de	
diritti della persona e, infine, non tengono conto della condizione di insularità	
della Sardegna; c) con il principio espresso dall'art. 120, secondo comma, Cost	
in ordine alla priorità dell'effettivo godimento dei LEP rispetto all'autonomia.	
15.7. Corollario di quanto sopra è anche l'incostituzionalità delle altre norme	
della Legge che assumono la distinzione tra "materie" per le quali sia	
necessario determinare i LEP prima del trasferimento alla Regioni richiedent	
e materia che, invece, possono essere immediatamente "attribuite".	
In particolare, risultano costituzionalmente illegittimi per violazione	
dei parametri sopra evocati anche i seguenti articoli della Legge n. 86:	
- 1, comma 2, nella parte in cui stabilisce che "l'attribuzione di funzioni relative	
alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo	
116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie	
riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto	
il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione	
nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge d	
sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali	
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli	
connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo	
1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono	
essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo	
117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo	
119 della Costituzione".	
- 3, comma 3, il quale non contempla, nell'elenco delle "materie o ambiti d	
24	

materie" per le quali occorre determinare i LEP le seguenti:	_
1) "organizzazione della giustizia di pace" (ex art. 117, secondo	
comma, lett. l e 116, terzo comma Cost.);	
2) "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni" (ex	
art. 116, terzo comma e 117, terzo comma, Cost.);	
3) "commercio con l'estero" (ex art. 116, terzo comma e 117, terzo	
comma, Cost.);	
4) "professioni" (ex art. 116, terzo comma e 117, terzo comma, Cost.);	
5) "protezione civile" (ex art. 116, terzo comma e 117, terzo comma,	
Cost.);	
6) "previdenza complementare e integrativa" (ex art. 116, terzo comma	
e 117, terzo comma, Cost.);	
7) "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" (ex	
art. 116, terzo comma e 117, terzo comma, Cost.);	
8) "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere	
generale" (ex art. 116, terzo comma e 117, terzo comma, Cost.);	
9) "enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" (ex art.	
116, terzo comma e 117, terzo comma, Cost.).	
15.8. Anche in tal caso i vizi di legittimità costituzionale qui dedotti,	
alterando l'attuale assetto di finanziamento e rendendo impossibile il rispetto	
dell'art. 119, commi 3, 4, 5 e 6 Cost. e degli altri parametri costituzionali sopra	
evocati, ridondano sulle competenze della Regione Sardegna, in modo del tutto	
sovrapponibile a quanto enunciato supra in merito agli artt. 5 e 9 della Legge	
n. 86 del 2024. Esiste, quindi, un interesse immediato e diretto	
dell'Amministrazione a domandare la declaratoria di illegittimità delle	

disposizioni impugnate atteso che risultano, anche in ragione dei sopra esposti	
profili, nuovamente compromesse e menomate le proprie attribuzioni così	
come formalmente riconosciute dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.	
16. Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della L. 26 giugno 2024,	
n. 86, nella parte in cui, consentendo il trasferimento di funzioni e risorse	
nelle materie non LEP sulla base della c.d. "spesa storica" e senza che prima	
siano determinati i LEP, condiziona in peius la successiva determinazione	
dei "livelli essenziali delle prestazioni", per violazione e contrasto con gli artt.	
81, 116, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost.	
16.1. L'art. 4, secondo comma, della L. 26 giugno 2024, n. 86, prevede che "il	
trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da	
quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e	
finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi	
indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione	
vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge".	
Viene qui in rilievo il diverso trattamento che il legislatore riserva alle	
c.d. "materie non LEP" rispetto alle "materie LEP". Con riguardo alle prime,	
infatti, la disposizione in esame consente da subito il trasferimento di funzioni	
e risorse, sulla base di quanto stabilito nelle intese e senza attendere la	
determinazione dei "livelli essenziali" nelle materie LEP. Se ne deduce che, in	
assenza di altri criteri, la quantificazione del costo delle funzioni "non LEP"	
dovrebbe vertere sulla c.d. "spesa storica" finora sostenuta dalle	
amministrazioni interessate. Si avrebbe, quindi, un doppio regime, quello delle	
materie LEP, imperniato sui costi e fabbisogni standard, e quello delle materie	
non LEP, che continuerebbe a basarsi, per l'appunto, sulla "spesa storica".	

<b>16.2.</b> Sennonché, è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. m), della	
Costituzione, cioè con l'esigenza di garanzia dei "livelli essenziali", e con l'art	
81 della Costituzione, cioè con il principio dell'equilibrio di bilancio	
fotografare, e "ingessare", la ripartizione attuale degli stanziamenti in bilancio	
nelle materie (asseritamente) non LEP, senza aver prima verificato se essa sia	
compatibile, in funzione degli equilibri generali di bilancio, con il	
finanziamento dei LEP (a qualsiasi livello di governo gestiti), che ben potrebbe	
richiedere, in condizioni di complessiva invarianza finanziaria, una riduzione	
dei finanziamenti destinati a voci di spesa ritenute non prioritarie.	
16.3. Può obiettarsi che, ai sensi del precedente primo comma dell'art. 4	
"qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a	
carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni	
solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di	
stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli	
essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le	
Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di	
trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di	
finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della	
presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29	
dicembre 2022, n. 197". Vale a dire, se la determinazione dei LEP esige risorse	
ulteriori rispetto a quelle disponibili, si procede al trasferimento delle relative	
funzioni solo dopo che il legislatore avrà disposto la costituzione della	
provvista finanziaria necessaria.	
Sennonché, la medesima disposizione in oggetto aggiunge, in coda, che	
in ogni caso sono fatti salvi "gli obiettivi programmati di finanza pubblica" e	

gli "equilibri di bilancio", quali vincoli idonei a condizionare la	
determinazione dei LEP, potenzialmente esigendo che la quantificazione delle	
risorse finanziarie sia disposta "al ribasso" rispetto a quanto sarebbe stato	
necessario ai fini della piena garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Se	
in aggiunta si osserva che la quantificazione delle funzioni non LEP in base	
alla spesa storica rimane, al contrario, potenzialmente intangibile, in quanto	
recepita nelle intese bilaterali e perciò modificabile solo mediante una nuova	
intesa (e quindi mediante una nuova legge rinforzata ex art. 116, comma terzo,	
della Costituzione), riceve ulteriore conferma la tesi secondo cui, alla fine, la	
conservazione della spesa storica nelle materie non LEP beneficia di una corsia	
preferenziale rispetto alla doverosa determinazione dei LEP e dei relativi oneri	
finanziari.	
Peraltro, merita osservare che la legge n. 86 del 2024 non dispone	
nessun meccanismo di adeguamento e correzione della spesa storica,	
dimodoché, nel rispetto degli equilibri di bilancio, sia riducibile	
compatibilmente con le esigenze di finanziamento dei LEP. Al contrario, l'art.	
8, comma 2, prevede un'attività di monitoraggio "dell'allineamento tra	
fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi	
compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni", e, di	
conseguenza, contempla l'eventualità che siano apportate "le necessarie	
variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese". Ma tali	
"fabbisogni di spesa" non si riferiscono solamente ai LEP, bensì a qualsiasi	
funzione trasferita, anche a quelle nelle materie non LEP. Sicché, l'aliquota di	
compartecipazione può essere ritoccata al fine di riallineare con la spesa storica	
le risorse da mettere a disposizione della Regione.	

<b>16.4.</b> Nulla si prevede, invece, qualora, per effetto di una riorganizzazione più	
efficiente delle condizioni di svolgimento delle funzioni trasferite, dovesse	
registrarsi una riduzione del fabbisogno di spesa, con un conseguente avanzo	
di risorse, che potrà pertanto essere destinato ad altri impieghi, liberamente	
determinabili dall'ente territoriale. In tali casi, pur essendo le quote di	
compartecipazione eccedenti le necessità "storiche" di finanziamento dei	
servizi cui sono associate, esse permangono tuttavia nella integrale	
disponibilità della Regione differenziata (o autonomia sub-regionale cui	
dovesse essere allocata la funzione), anche se sovradimensionate rispetto alla	
doverosa corrispondenza tra funzioni e risorse, determinando con ciò un	
evidente vulnus al principio solidaristico e di perequazione territoriale.	
Ovviamente, è commendevole che l'ente territoriale organizzi in modo	
efficiente la propria attività, conseguendo risparmi di spesa da destinare ad altri	
utilizzi nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. Tuttavia, il problema	
posto dal caso di specie è un altro e sorge precisamente dal fatto che l'art. 4,	,
comma 2, qui in esame non appare coerente con i principi sanciti dall'art. 119	
della Costituzione poiché prevede che, nelle materie non LEP, la	
determinazione delle quote di compartecipazione al gettito erariale riferibile al	
territorio sia compiuta non già avendo previamente calcolato il costo standard	
della funzione da trasferire e finanziare, bensì sulla base della sua spesa storica:	
la qual cosa implica la possibilità che la Regione interessata possa ricevere una	
dotazione finanziaria ben più ampia di quanto potrebbe essere necessario per	
finanziare al costo standard la funzione trasferita.	
Certo, potrebbe anche darsi il caso che le quote compartecipate siano	
insufficienti rispetto ai costi standard, ma in tal caso la "logica di sistema"	,

dell'art. 119 della Costituzione prevede che sia il fondo perequativo a colmare	
eventuali gap tra costo standard delle funzioni e risorse disponibili.	
<b>16.5.</b> Per le suddette ragioni se ne deve concludere che l'art. 4, comma 2,	
della L. 26 giugno 2024, n. 86, è incostituzionale alla luce di almeno quattro	
distinti parametri costituzionali, offerti dagli artt. 81, 117, secondo comma, lett.	
m), 116, terzo comma, e 119 della Costituzione: rispettivamente, perché,	
"cristallizzando" la vigente distribuzione degli stanziamenti di bilancio nelle	
materie non riferibili ai LEP, impedisce la corretta determinazione dei costi e	
fabbisogni standard delle funzioni relative alla garanzia dei LEP così violando	
l'art. 81 Cost. per le ragioni espresse al punto 16.2.; perché, prevedendo il	
trasferimento di funzioni quantificate secondo il loro costo "storico", non	
soddisfa la condizione che la norma costituzionale pone affinché sia legittima	
l'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" e cioè	
che siano rispettati i principi stabiliti dagli artt. 116, terzo comma, 117, secondo	
comma, lett. m) e 119 della Costituzione; infine, perché è direttamente violato	
l'art. 119 della Costituzione, del quale è data un'attuazione parziale,	
prevedendo le compartecipazioni al gettito quale unica forma di finanziamento	
delle funzioni attribuite.	
16.6. Con riferimento all'incisione di tale vizio sulle competenze statutarie	
della Regione Sardegna è evidente che: quanto all'art. 117, comma 2, lett. m),	
si tratta di un parametro che, riguardando una potestà esclusiva statale, è del	
tutto idoneo a sovrintendere anche al riparto delle attribuzioni tra lo Stato e una	
Regione speciale come la Ricorrente; quanto agli artt. 81, 116, terzo comma, e	
119 Cost., sono anch'essi parametri i cui principi incidono sui rapporti tra Stato	
e Regione Sardegna nell'ambito delle competenze in materia finanziaria e	

dunque sull'esercizio delle potestà legislative regionali.	
Infatti, l'aggancio delle materie non-LEP al criterio della spesa storica,	
in mancanza di un meccanismo che impedisca alle Regioni differenziate di	
trattenere le eventuali eccedenze di gettito finanziario, comporterebbe,	
inevitabilmente, la contrazione del bilancio dello Stato (cfr. Memoria della	
Banca d'Italia e Dossier dell'Ufficio parlamentare di bilancio allegati in atti).	
Ciò si riflette negativamente sulle altre Regioni – tra cui la Sardegna – le cui	
risorse finanziarie disponibili risulterebbero, a parità di saldo complessivo,	
necessariamente compresse, quantomeno con riferimento alle risorse vincolate,	
anche di natura perequativa, trasferite dallo Stato per lo svolgimento di	
specifiche funzioni e programmi e che ricadono, a loro volta, sulle diverse	
competenze regionali previste dallo Statuto.	
17. Illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, comma 2,	
17. Illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.  17.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 9, il	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.  17.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 9, il procedimento di differenziazione non dovrebbe incidere né sulle Regioni "non	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.  17.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 9, il procedimento di differenziazione non dovrebbe incidere né sulle Regioni "non differenziande" né sulla finanza pubblica nel suo complesso.	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.  17.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 9, il procedimento di differenziazione non dovrebbe incidere né sulle Regioni "non differenziande" né sulla finanza pubblica nel suo complesso.  17.2. L'art. 5, secondo comma, affida all'intesa il compito di individuare "le	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.  17.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 9, il procedimento di differenziazione non dovrebbe incidere né sulle Regioni "non differenziande" né sulla finanza pubblica nel suo complesso.  17.2. L'art. 5, secondo comma, affida all'intesa il compito di individuare "le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite" tramite le	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.  17.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 9, il procedimento di differenziazione non dovrebbe incidere né sulle Regioni "non differenziande" né sulla finanza pubblica nel suo complesso.  17.2. L'art. 5, secondo comma, affida all'intesa il compito di individuare "le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite" tramite le "compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel	
e 9 della Legge n. 86 del 2024 per violazione e contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e con gli artt. 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4, Cost.  17.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, e 9, il procedimento di differenziazione non dovrebbe incidere né sulle Regioni "non differenziande" né sulla finanza pubblica nel suo complesso.  17.2. L'art. 5, secondo comma, affida all'intesa il compito di individuare "le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite" tramite le "compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale", limitandosi a rinviare genericamente all'art. 17 della	

17.3. L'art. 9, primo comma, prevede una clausola di neutralità finanziaria e
prescrive che "dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il
terzo comma assicura che per le Regioni non interessate dalle intese "è
garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative
finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto
comma, della Costituzione". Le intese stesse, peraltro, "non possono
pregiudicare <i>l'entità e la proporzionalità delle risorse d</i> a destinare a ciascuna
delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate
all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. È comunque garantita la
perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante".
17.4. Orbene, l'assenza di puntuali voci di spesa in seno alla legge non
esclude che dalla stessa discendano comunque degli effetti onerosi, i quali non
solo sono privi della necessaria copertura finanziaria, ma si riverberano anche
sul finanziamento delle funzioni delle altre Regioni. Di contro, i contributi
forniti nel corso del procedimento legislativo dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio
Parlamentare di Bilancio e dalla Svimez (cfr. i documenti allegati) dimostrano
esattamente il contrario, senza che si sia levata alcuna voce istituzionale per
smentire tali autorevoli rilievi tecnici.
17.5. La scelta di finanziare le nuove attribuzioni tramite le
compartecipazioni al gettito tributario riferibile al territorio regionale
manifesta, infatti, una nutrita serie di criticità.
17.6. Secondo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, il parametro del
c.d. residuo fiscale non si pone in linea con la previsione dell'art. 119 Cost.
Infatti, "fermo restando che l'assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed

impiego di quest'ultimo sul territorio di provenienza non è principio espresso
dalla disposizione costituzionale invocata, il criterio del residuo fiscale
richiamato dalla Regione non è parametro normativo riconducibile all'art.
119 Cost., bensì un concetto utilizzato nel tentativo, storicamente ricorrente
tra gli studiosi della finanza pubblica, di individuare l'ottimale ripartizione
territoriale delle risorse ottenute attraverso l'imposizione fiscale.
Data la struttura fortemente accentrata, nel nostro ordinamento, della
riscossione delle entrate tributarie e quella profondamente articolata dei
soggetti pubblici e degli interventi dagli stessi realizzati sul territorio, risulta
estremamente controversa la possibilità di elaborare criteri convenzionali per
specificare su base territoriale la relazione quantitativa tra prelievo fiscale e
suo reimpiego" (sent. n. 69 del 2016).
17.7. L'articolo qui censurato, peraltro, non si preoccupa di definire quali
saranno i tributi erariali interessati, né tantomeno indica come saranno
fronteggiati gli ulteriori ed eventuali oneri che dovessero manifestarsi dopo la
stipula dell'intesa.
17.8. Logica vuole che all'espandersi della quota di compartecipazione
regionale corrisponda una riduzione eguale e contraria della quota statale.
Come in un sistema di vasi comunicanti, riempiendo il bacino della Regione
differenzianda con una più ampia porzione dei tributi riscossi, verrà
ineludibilmente svuotato quello statale – che non potrà attingere a nuove
risorse, stando alla clausola di neutralità finanziaria – e, di riflesso, quelli delle
altre Regioni. Dalla lettura del testo non è ricavabile, infatti, alcuna
interpretazione che consenta di "garantire la compatibilità di un eventuale
aumento di gettito fiscale delle Regioni differenziate rispetto alla legislazione

vigente, per effetto del trasferimento delle funzioni, con la necessità di	
conservare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili	
e sociali presso le altre Regioni" (Servizio del bilancio del Senato, nota di	
lettura n. 52 del maggio 2023, p. 9).	
17.9. Il trasferimento di ingenti risorse e la contestuale perdita di controllo,	
da parte dello Stato, di significative voci di bilancio espongono all'ulteriore	
rischio, anche nell'immediato, che "la spesa complessiva possa risentire della	
maggiore frammentazione nell'offerta dei servizi pubblici e dei costi dovuti a	_
diseconomie di scala" (Memoria della Banca d'Italia del 27 marzo 2024, in	
atti).	
17.10. Al contempo, questa scelta non pare tenere conto delle fisiologiche	
oscillazioni del ciclo economico, puntualmente enunciate, invece, dall'art. 81,	
primo comma, Cost.	
Davanti alle fasi avverse dell'economia, sarebbe ragionevole	
"aspettarsi una riduzione del gettito del tributo erariale e una riduzione delle	
risorse da compartecipazione", alle quali le Regioni non potrebbero nemmeno	
far fronte con una variazione dell'aliquota stabilita dallo Stato (così, ancora, il	
dossier n. 52).	
Anche in questa ipotesi, quindi, la legge non offre indicazioni precise	
sulle coperture e sulla sostenibilità, a breve e a lungo termine, del trasferimento	
delle funzioni (sia riferite alle materie LEP che a quelle non LEP). Ciò significa	
che la legge n. 86 del 2024, e segnatamente agli artt. 5, comma 2, e 9, mentre	
asserisce di poter realizzare il disegno di differenziazione a finanza invariata,	
sta, in realtà, ignorando tutti gli effetti onerosi che sono inevitabilmente	
destinati a prodursi a danno dello Stato e delle altre Regioni. Gli art. 5, comma	
0.4	

2, e art. 9 violano, quindi, il criterio della ragionevolezza, perché assumono	_
l'impossibile, ossia di poter assicurare al contempo:	
- maggiori risorse alle Regioni che ottengono "ulteriori forme e	
condizioni particolari di autonomia", con le relative risorse ai sensi	
dell'art. 116, terzo comma, Cost. (mediante compartecipazione a	
quote di tributi erariali ex art. 5, comma 2 e art. 8, comma 2); il	
trasferimento delle funzioni "nei limiti delle risorse rese disponibili	
nella legge di bilancio" (art. 4, comma 1);	
- finanziando i LEP, se del caso con risorse aggiuntive (art. 4, comma	
1);	
- assicurando l'invarianza finanziaria di tutto quanto sopra (art. 9,	
comma 1)	
Palese, pertanto, l'irragionevolezza e la contraddittorietà di siffatte	
previsioni normative, impossibili da osservare contestualmente, come,	
peraltro, messo in evidenza nel corso del procedimento legislativo dai	
contributi forniti dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio	
(allegato in atti).	
Inoltre, risultano violati l'art. 81, comma 1, poiché le norme qui	
censurate non tengono conto delle diverse fasi del ciclo economico; l'art. 81,	
comma 3, poiché impongono maggiori oneri senza indicare i mezzi per farvi	
fronte; l'art. 119, comma 4, perché impediscono di finanziare integralmente le	
funzioni attribuite alle Regioni.	
17.11. I lamentati vizi ridondano, tutti, sulle competenze della Regione	
Sardegna condizionandone e limitandone le attribuzioni.	
Come si è argomentato sopra, la differenziazione delle attribuzioni non	
95	

finanziata da nuove risorse comporterà un inevitabile depauperamento di quelle	
da destinare alle Regioni non differenziate; ciò significa che la Regione	
Sardegna dovrà esercitare le medesime funzioni attualmente svolte fruendo di	
un numero di risorse che, <u>logica impone</u> , sarà necessariamente inferiore, in	
aperta violazione dell'art. 119, quarto comma, Cost. che assicura l'integrale	
finanziamento delle funzioni attribuite.	
17.12. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il combinato disposto degli	
artt. 5, comma 2, e 9 della Legge n. 86 del 2024 è costituzionalmente illegittimo	
per violazione e contrasto con gli artt. 3, 81, commi 1 e 3, e 119, comma 4,	
Cost.	
18. Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge n. 86 del	
2024, per violazione e contrasto con l'art. 56 dello Statuto della Regione	
autonoma della Sardegna.	
autonoma della Sardegna.	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale". Ancora una volta, l'intesa tra Governo nazionale e organo	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale". Ancora una volta, l'intesa tra Governo nazionale e organo regionale indicato nello Statuto sardo prende illegittimamente il posto della	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale". Ancora una volta, l'intesa tra Governo nazionale e organo regionale indicato nello Statuto sardo prende illegittimamente il posto della Commissione paritetica Stato-Regione nell'esercizio di una funzione che è	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale". Ancora una volta, l'intesa tra Governo nazionale e organo regionale indicato nello Statuto sardo prende illegittimamente il posto della Commissione paritetica Stato-Regione nell'esercizio di una funzione che è tipicamente demandata a tale organo ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale". Ancora una volta, l'intesa tra Governo nazionale e organo regionale indicato nello Statuto sardo prende illegittimamente il posto della Commissione paritetica Stato-Regione nell'esercizio di una funzione che è tipicamente demandata a tale organo ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.  In forza del principio di sinteticità degli atti si rinvia alle analoghe	
autonoma della Sardegna.  18.1. L'art. 5, comma 2 della Legge n. 86, risulta palesemente lesivo delle competenze statutarie sarde laddove prevede che "l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale". Ancora una volta, l'intesa tra Governo nazionale e organo regionale indicato nello Statuto sardo prende illegittimamente il posto della Commissione paritetica Stato-Regione nell'esercizio di una funzione che è tipicamente demandata a tale organo ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.  In forza del principio di sinteticità degli atti si rinvia alle analoghe argomentazioni dedotte nel motivo n. 13.	

cui, nelle materie statutarie, assegna all'intesa di cui all'art. 2 anziché alla	
Commissione paritetica Stato-Regione l'individuazione delle modalità di	
finanziamento delle funzioni attribuite.	
19. Illegittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, e 4, secondo	
comma, L. 26 giugno 2024, n. 86, per contrasto con gli artt. 2; 3, primo e	
secondo comma; 116, terzo comma; 117, secondo comma, lett. m) e 119,	
secondo e terzo comma, della Costituzione nella parte in cui discrimina le	
Regioni a seconda che possano destinare al finanziamento delle funzioni	
nuove quote di compartecipazione al gettito erariale.	
<b>19.1.</b> In base all'art. 5, secondo comma, "l'intesa di cui all'articolo 2 individua	
le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso	
compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio	
regionale". Tale disposizione indica, quale sola forma di finanziamento delle	
nuove funzioni, le compartecipazioni al gettito erariale riferibile al territorio	
regionale, senza menzionare le altre due forme "ordinarie" di finanziamento	
contemplate dall'art. 119, comma 2, Cost., ossia i "tributi e entrate propri" e	
comma 3, ossia le quote del "fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,	
per i territori con minore capacità fiscale per abitante".	
Ne discende, evidentemente, che la differenziazione ai sensi dell'art.	
116, comma 3, è riservata solo a quelle Regioni il cui gettito erariale può	
"coprire" il costo delle funzioni aggiuntive, cioè alle Regioni che beneficiano	
del c.d. "residuo fiscale", con esclusione quindi delle Regioni che invece	
potrebbero finanziare le funzioni nuove soltanto mediante trasferimenti di	
solidarietà a valere sulla perequazione. Di fatto e di diritto, ciò impedirebbe	
illegittimamente a un vasto numero di Regioni (tra le quali la ricorrente) di	

accedere alle nuove competenze ex art. 116, terzo comma, della Costituzione.	
19.2. Né vale l'obiezione che può trarsi dalla lettura dell'art. 4, primo comma,	
a mente del quale i trasferimenti delle funzioni relative a materie riferibili ai	
LEP sono subordinati alla determinazione di questi e all'approvazione di	
"provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie" qualora	
dalla determinazione dei LEP "derivino nuovi o maggiori oneri a carico della	
finanza pubblica".	
Rimane fermo, infatti, che, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della L.	
26 giugno 2024, n. 86, concernente le materie non riferibili ai LEP, il	
trasferimento delle funzioni e delle relative risorse può effettuarsi "nei limiti	
delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore	
della presente legge". E quindi, nel caso delle materie non LEP, da subito il	
trasferimento delle funzioni potrà essere finanziato mediante	
compartecipazioni al gettato erariale riferibile al territorio della Regione	
interessata.	
19.3. Inoltre, come osservato autorevolmente nella Memoria della Banca	
d'Italia del 30 ottobre 2023 alla Commissione parlamentare per le questioni	
regionali (in atti), "il trasferimento delle nuove funzioni [] comporta la	
devoluzione di una quota di gettito erariale potenzialmente significativa e,	
contestualmente, la perdita di controllo da parte del governo centrale di settori	
rilevanti della spesa pubblica". A ciò la Banca d'Italia aggiunge che "con	
l'andare del tempo, grazie al sistema di compartecipazioni in quota fissa al	
gettito dei tributi erariali, le Regioni ad autonomia differenziata (RAD) che	
registrano una più pronunciata dinamica delle basi imponibili disporrebbero	
di risorse eccedenti rispetto al fabbisogno per le funzioni decentrate"; e che	

"in assenza di norme che assicurino la coerenza con la politica di bilancio	
nazionale, mentre le (Regioni differenziate) sarebbero libere di spendere	
l'extra-gettito, il livello di governo centrale dovrebbe ricorrere a tagli alle	
prestazioni negli ambiti di spesa non trasferiti alle Regioni ad autonomia	
differenziata (RAD) o a inasprimenti del prelievo sui tributi erariali (che	
peraltro incrementerebbero ulteriormente anche il gettito disponibile per le	<u>.                                    </u>
RAD e quindi la loro capacità di spesa) al fine di preservare l'equilibrio di	
bilancio".	
In altre parole, il sistema di finanziamento previsto dall'art. 5, secondo	
comma, della L. 26 giugno 2024, n. 86, basato su compartecipazioni a quota	
fissa sul gettito erariale, è, di per sé, "in assenza di norme che assicurino la	
coerenza con la politica di bilancio nazionale", lesivo di non poche norme	
costituzionali, tra le quali acquistano speciale rilievo i "doveri inderogabili di	
solidarietà politica, economica e sociale" ex art. 2, nonché il principio di	
"pieno sviluppo della persona umana" ex art. 3, secondo comma, della	
Costituzione.	
In particolare, la disposizione legislativa impugnata è incostituzionale	
nella parte in cui consente alle Regioni con una dinamica positiva delle basi	
imponibili di trattenere le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno per le	
funzioni decentrate, sottraendo così alle politiche redistributive nazionali e alla	
effettiva possibilità della Regione Sardegna di percepire risorse importanti ai	
fini della garanzia del principio solidaristico, di uguaglianza sostanziale e di	
pieno sviluppo della persona umana.	
19.4. In conclusione, gli artt. 5, secondo comma, e 4, secondo comma, della L.	
26 giugno 2024, n. 86, sono incostituzionali per violazione degli artt. 2, 3,	

primo e secondo comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e	
119, secondo e terzo comma, della Costituzione nella parte in cui,	
contrariamente alla lettera dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione (che	
consente a tutte le Regioni di richiedere ulteriori forme e condizioni particolari	
di autonomia), discrimina tra Regioni che possono destinare al finanziamento	
delle funzioni nuove quote di compartecipazione al gettito erariale e Regioni	
prive di questa opportunità.	
20. Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 86 del	
2024, per violazione degli artt. 2; 3, in relazione ai principi di eguaglianza e	
ragionevolezza; art. 81, commi 1, e 6; art. 97, comma 1; artt. 11 e 117, comma	_
1 e 3, e art. 119, commi 1 e 6 Cost., nonché dell'art. 5, della L. Cost. n. 1 del	
2012, e della L. 24 dicembre 2012, n. 243, con specifico riferimento agli artt.	
9 ss., quale fonti costituzionalmente interposte nella parte in cui dispongono	
che "al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, <u>resta ferma</u>	
la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le	
intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,	
tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure,	
nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della	
governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea",	
anziché "al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, <u>resta</u>	
fermo anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi	
dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto	
delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle	
conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica	
avviato dalle istituzioni dell'Unione europea".	

20.1. L'art. 9, comma 4, della Legge n. 86 del 2024, dispone che "al fine di
garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità
di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi
dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto
delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle
conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica
avviato dalle istituzioni dell'Unione europea".
Pertanto, secondo la lettera della legge qui impugnata, le Regioni che
hanno ottenuto "ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia" ex art.
116, terzo comma, Cost. non sono tenute a concorrere agli obiettivi di finanza
pubblica. La legge prevede solo la possibilità ("resta ferma la possibilità di
prevedere") che anche quelle siano chiamate a concorrere agli obiettivi di
finanza pubblica, ma non l'obbligo. La legge, peraltro, non specifica in quale
momento e con quale atto dovrebbe essere prevista tale possibilità, se nelle
intese – ma la disposizione in esame fa riferimento alle "Regioni che hanno
[già?, n.d.r.] sottoscritto le intese" – o in altra sede (ma quale?).
20.2. L'incostituzionalità di siffatta previsione normativa è davvero
manifesta.
In sostanza, secondo la legge, le "Regioni differenziate" possono
godere di una sorta di extraterritorialità finanziaria – o, se si preferisce
appellarla così, di un'autentica "secessione finanziaria" – potendo benissimo
(recte, di norma) restare estranee e indifferenti agli obiettivi di finanza
pubblica, che, pertanto, varrebbero per tutti gli enti dei quali si compone la
Repubblica (Comuni, Citta metropolitane, Province, Regioni ordinarie e
speciali, Stato) ma non per le Regioni "differenziate".

Solo in ipotesi eventuali (non specificate dalla legge), rimesse	
evidentemente alle discrezionali determinazioni di non si sa chi (del Governo?	
dell'accordo tra Governo e Regione interessata? del Parlamento?) vi sarebbe la	
"possibilità di prevedere" anche per tali Regioni "il concorso agli obiettivi di	
finanza pubblica, tenendo contro delle vigenti regole di bilancio e delle relative	
procedure, nonché di quelli conseguenti al processo di riforma del quadro	
della Governance economica avviato dalle istituzioni europee".	
20.3. Le norme della Costituzione frontalmente violate sono molteplici:	
<b>20.3.1.</b> L'art. 2 della Costituzione per la violazione del principio solidaristico;	
20.3.2. I principi di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 e quello di	
imparzialità della p.a. ex art. 97, Cost.	
20.3.3. L'art. 81, comma 1 della Costituzione perché la possibilità concessa	
alla Regioni differenziate di non concorre alla realizzazione degli obiettivi di	
finanza pubblica non consentirebbe allo Stato (ovvero, renderebbe più gravoso	
per questo) di assicurare "l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio	
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo	
economico";	
20.3.4. L'art. 81, comma 6, della Costituzione, perché sarebbe consentito alle	
Regioni differenziate di non dover applicare le "norme fondamentali e i criteri	
volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la	
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni []	
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di	
ciascuna Camera [Legge n. 243 del 2012, n.d.r.], nel rispetto dei principi	
definiti con legge costituzionale [art. 5, L. cost. n. 1 del 2012, n.d.r.]", così	
come la Costituzione impone a tutti gli enti.	

In particolare, l'art. 9 della Legge n. 243 del 2012 ("Equilibrio dei
bilanci delle Regioni e degli enti locali"), da valere quale norma
costituzionalmente interposta ex art. 81, comma sesto, Cost., richiama le
Regioni, e gli altri enti, al "concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche".
20.3.5. L'art. 97, comma 1, della Costituzione, perché le amministrazioni delle
Regioni differenziate non sarebbero tenute ad assicurare "l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico" come la Costituzione impone.
20.3.6. Gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., perché le "Regioni
differenziate" verrebbero sottratte al rispetto dei vincoli europei in tema di
bilancio. Infatti, l'art. 9, comma 4, della Legge n. 86, qui censurato, prevede
sempre come meramente eventuale il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica "tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative
procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro
della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea".
20.3.7. L'art. 117, terzo comma, per violazione della potestà concorrente in
materia di "coordinamento della finanza pubblica";
20.3.8. L'art. 119, commi 1 e 6 della Costituzione, perché la disposizione
oggetto della presente censura esonera le "Regioni differenziate" dal concorso
"ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea" (art. 119, comma 1) e "non riconosce
le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli
svantaggi derivanti dall'insularità".
20.4. La ridondanza dei segnalati vizi di legittimità costituzionale sulle
attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente è immediata. Infatti, la

norma censurata, esonerando le "Regioni differenziate" dall'obbligo di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, renderà
sicuramente più onerosa la parte di competenza delle restanti Regioni (tra le
quali la Sardegna): se i cicli economico-finanziari imporranno sacrifici (sia sul
fronte del prelievo fiscale che delle uscite) per raggiungere i necessari obiettivi
di finanza pubblica, la Regione Sardegna non solo dovrà fare la propria parte
(com'è giusto che sia), ma anche, pro-quota, quella delle Regioni differenziate
le quali (in tesi e secondo l'esperienza ancora in vita delle pre-intese del 2018)
sono quelle economicamente più floride.
20.5. Per concludere sul punto, il concorso delle Regioni agli obiettivi di
finanza pubblica non può essere una mera facoltà da riconoscere a questa o a
quella Regioni sulla base di discrezionali e insondabili scelte politiche. Si tratta
di un obbligo gravante su tutti gli enti dei quali si compone la Repubblica ex
art. 114 Cost., il cui assolvimento non prevede alcuna alternativa
costituzionalmente conforme. L'unica soluzione compatibile con i principi
costituzionali appare davvero a rime obbligate: l'art. 9, comma 2, della Legge
n. 86 del 2024 è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di
eguaglianza e di ragionevolezza, dell'art. 81, commi 1 e 6 Cost., e dell'art. 5,
L. cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 9 della Legge n. 243 del 2012 da valere
quale fonte costituzionalmente interposta, dell'art. 97, comma 1, Cost., degli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 119, commi 1 e 6, della Cost.
nella parte in cui dispone che "al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, <b>resta ferma la possibilità di prevedere</b> anche per le Regioni
che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e

delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma	
del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione	,
europea", anziché "al fine di garantire il coordinamento della finanza	
pubblica, <b>resta fermo</b> anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai	
sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo	
conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di	
quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance	
economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea".	
21. Illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, L. n. 86 del 2024,	
per violazione dell'art. 119, terzo comma, Cost.	
21.1. La disposizione richiamata prevede che "in attuazione dell'articolo	
119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo	
15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le	:
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro	
dell'attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza	
relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1,	
Componente 1, Riforma 1.14)".	
Tuttavia, il fondo perequativo a cui fa riferimento la disposizione qui	
impugnata (previsto dall'art. 15, D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) è altro rispetto	
a quello previsto dall'art. 119, terzo comma Cost.	
Infatti, mentre il fondo previsto dalla disposizione costituzionale è	
"senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per	
abitante" (come la Sardegna), quello istituito (a partire dal 2027, peraltro)	
dall'art. 15, D.Lgs. n. 68 del 2011, è destinato a "garantire <b>in ogni Regione</b> il	
finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1". Queste	

ultime sono ben determinate dalla disposizione e non possono essere ricondotte	
alla funzione perequativa generale prevista dall'art. 119, terzo comma, Cost.	
Pertanto, oltre ad essere un fondo destinato a finanziare tutte le Regioni	
e non solo quelle con minore capacità fiscale per abitante, quello previsto	
dall'art. 10, primo comma, qui censurato, pone anche il vincolo di destinazione	
del P.N.R.R., così ancor di più allontanandosi dall'orbita del fondo perequativo	
imposto (ma mai realizzato) dall'art. 119 Cost.	
<b>21.2.</b> Evidente, quindi, il vizio di legittimità costituzionale, da ravvisare nel	
fatto che le "Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico,	
della coesione e della solidarietà sociale" previste dalla legge non sono	
allineate al modello costituzionale, dato che, contrariamente alla previsione	
dell'art. 119, terzo comma, Cost., sono destinate a tutte le Regioni e non a	
quelle con minore capacità fiscale per abitante come la Sardegna, e sono	
affidate ad un fondo con destinazione vincolata e non libero per consentire ad	
ogni Regione di utilizzare le risorse in quel fondo presenti e di realizzare le	
proprie politiche di promozione e sviluppo del territorio per risolvere i divari	
territoriali dei quali sono afflitte.	
21.3. La Regione Sardegna, pertanto, subisce una duplice, diretta lesione	
delle proprie prerogative dalla disposizione in parola, dal momento che,	
contrariamente alla previsione costituzionale, potrà fare ricorso alle risorse	
previste nel fondo perequativo ex art. 10, secondo comma, Cost.	
condividendole con tutte le Regioni e con vincolo di destinazione, risultando	
così limitata nell'esercizio del proprio autonomo indirizzo politico garantito	
dall'assenza di vincolo di destinazione ex art. 119, terzo comma, Cost.	
21.4. In conclusione, l'art. 10, secondo comma, della L. n. 86 del 2024 è	
106	

illegittimo per violazione dell'art. 119, terzo comma, Cost. nella parte in cui	
dispone che "in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione,	
trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio	-
2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge	
9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del Piano	
nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale	-
subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14)", anziché al fondo	
perequativo senza vincolo di destinazione previsto (ma ancora non realizzato)	
dall'art. 119, terzo comma, Cost. e dal D. Lgs. 5 maggio 2009, n 42.	
22. Illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 86 del	
2004, per violazione dell'art. 54, dello Statuto Speciale per la Sardegna e	-
dell'art. 116, comma 3, Cost., nonché, indirettamente, degli artt. 15; 27; 51;	
56 dello Statuto speciale della Sardegna e degli artt. 2, 3, commi 1 e 2; 116,	
comma 3; 117, comma 2, lett. m) e comma 4; 119, comma 2; 121, comma 2,	-
della Costituzione, nella parte in cui prevede che la Legge n. 86 del 2024	
nella sua totalità ovvero, in via subordinata, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e	
2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, e, in ulteriore subordine, le disposizioni	
legislative contenute, rispettivamente, nell'art. 2, commi 1, 5, 6, 8, nell'art. 4,	
comma 2 e nell'art. 5, commi 1, 2, della legge n. 86 del 2024 e in questa sede	-
impugnate, debbano trovare applicazione anche nei confronti della Regione	
Autonoma della Sardegna in violazione delle prerogative statutarie e	
costituzionali.	-
22.1. L'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024 è meritevole di separato	
esame benché risulti connesso sia alla legge n. 86/2024 nella sua interezza	
ovvero, in via subordinata, agli artt. 1, 2, 4, 5, commi primo e secondo, 7,	-

commi primo e secondo, 8, commi primo e secondo (per tali censure si	
sofferma il motivo 1), sia, in ulteriore subordine, alle disposizioni della legge	
n. 86/2024 contenute nell'art. 2, commi 1, 5, 6, 8, nell'art. 4, comma 2 e	
nell'art. 5, commi 1, 2, qui censurate nei motivi 2, 3, 4, 10, 13, 18 e 19.	
Come già anticipato nella Premessa ai motivi del presente ricorso	
(punto α), nonostante il titolo della legge ("Disposizioni per l'attuazione	
dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi	
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione") e nonostante quanto	
espresso all'art. 1 ("La presente legge [] definisce i principi generali per	
l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni	
particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della	
Costituzione"), l'art. 11, comma 2, della L. 26 giugno 2024, n. 86, stabilisce	
che «ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,	
le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti	
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di	
Bolzano».	
22.2. L'unico significato possibile dell'art. 11, comma 2, della legge n.	
86/2024 è quello che si ricava dalla semplice lettura di tale previsione,	
ovverosia che l'intera legge n. 86 del 2024 e, pertanto, tutte le disposizioni	
ivi contenute si applicano alle Regioni speciali e alle Province autonome di	
Trento e Bolzano laddove assumano l'iniziativa ex art. 116, comma 3, Cost.,	
per la conclusione di apposite intese.	
Tale lettura è confermata dall'iter dei lavori parlamentari della legge n.	
86/2024. Difatti, fin da subito l'intento del legislatore, come emerge dalla	
Relazione al d.d.l. A.S. n. 615 è stato nel senso di consentire che "sino	
100	

all'adeguamento dei rispettivi statuti, anche le suddette Regioni a statuto	
speciale e Province autonome possono concludere intese per acquisire nuove	
competenze nelle materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della	
Costituzione" (pag. 9 della relazione al d.d.l. A.S. n. 615, allegato n. 6) e,	
dunque, secondo le procedure stabilite dalla legge impugnata. Tanto è vero che,	
per meglio esplicitare tale finalità, la formulazione originaria di tale	
disposizione, secondo cui "Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle	
Province autonome di Trento e Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge	
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" (art. 10, comma 2, del d.d.l. AS n. 615,	
allegato n. 6), è stata sostituita, nel corso dell'esame parlamentare, da quella,	
ancor più chiara, definitivamente confluita nel censurato art. 11, comma 2,	
della legge n. 86 del 2024.	
Neppure si potrebbe sostenere, per assurdo, che il richiamo all'art. 10	
della legge costituzionale n. 3 del2001, contenuto nell'incipit dell'art. 11,	
comma 2, della Legge debba essere inteso nel senso che le disposizioni di tale	
legge trovino applicazione alle Regioni speciali limitatamente alle parti in cui	
prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle attribuite dagli	
Statuti. Infatti, si consideri come ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale	
n. 3/2001, "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della	
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale	
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono	
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Questo significa	
che la clausola di maggior favore non può operare con riguardo ad atti che non	
siano la "presente legge costituzionale" cui fa riferimento lo stesso art. 10, ossia	
la legge costituzionale n. 3 del 2001. La sua operatività è limitata al confronto	

tra norme costituzionali e norme degli Statuti speciali, per stabilire quali di esse
debbano osservarsi in alternativa, e non dispiega alcun effetto con riguardo a
norme di rango legislativo ordinario, le quali peraltro mal si prestano a essere
puntualmente classificate secondo che siano di maggior o minore favore per
l'autonomia.
22.3. Appurato che l'art. 11, comma 2, estende alle Regioni speciali tutte le
disposizioni della Legge n. 86, ne segue logicamente che tale disposizione –
come precisa per una questione analoga C. Cost. sent. n. 39/2014 – risulta
radicalmente illegittima nella parte in cui stabilisce l'applicabilità alla Regione
speciale ricorrente – nel caso in cui intendesse avviare l'iter per il
raggiungimento di un'intesa ex art. 116, comma 3, Cost. – sia della legge n. 86
del 2024 nella sua interezza, ovvero, in via subordinata, degli artt. 1, 2, 4, 5,
commi primo e secondo, 7, commi primo e secondo, 8, commi primo e secondo
(tale censura è formulata nel motivo 1), sia, in ulteriore subordine, delle
disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1, 5, 6, 8, nell'art. 4, comma 2 e
nell'art. 5, commi 1, 2, della Legge n. 86 del 2024 e che sono a loro volta
incostituzionali per le ragioni esposte negli specifici motivi più sopra dedotti
(motivi 2, 3, 4, 10, 13, 18 e 19).
Poiché, come ha chiarito codesta Ecc.ma Corte costituzionale, alle fonti
della specialità "una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni"
(sent. 198 del 2012), risultano direttamente violati l'art. 54 dello Statuto sardo,
perché consente – con la sola eccezione dell'art. 8 St. speciale – deroghe o
modifiche delle norme statutarie solamente attraverso il procedimento di
revisione costituzionale e l'art. 116, comma 1, Cost., che, a tutela della
maggiore autonomia delle Regioni speciali, riconosce la particolare posizione

dello Statuto speciale nel sistema delle fonti. Oltre ai parametri anzidetti, sono
indirettamente violati ancora una volta, e per le ragioni già mostrate, gli artt.
15, 27, 51, 56 dello Statuto speciale della Sardegna e gli artt. 2, 3, commi 1 e
2, 116, comma 3, 117, comma 2, lett. m), e comma 4, 119, comma 2, 121,
comma 2, della Costituzione, nella misura in cui l'art. 11, comma 2, qui in
esame, estende sia la legge n. 86/2024 nella sua totalità, ovvero, in via
subordinata, gli artt. 1, 2, 4, gli artt. 5, commi primo e secondo, 7, commi primo
e secondo, 8, commi primo e secondo (tale censura è formulata nel motivo 1)
sia, in ulteriore subordine, le disposizioni dell'art. 2, commi 1, 5, 6, 8, dell'art.
4, comma 2 e dell'art. 5, commi 1, 2, della legge n. 86/2024, alla Regione
ricorrente, così da ledere le sue attribuzioni costituzionali e statutarie rilevate
nei motivi 2, 3, 4, 10, 13, 18 e 19.
22.4. In conclusione, l'art. 11, comma 2, della Legge n. 86 del 2024 è
incostituzionale, per violazione dell'art. 54, dello Statuto Speciale per la
Sardegna e dell'art. 116, comma 3, Cost., nonché, indirettamente, degli artt. 15,
27, 51, 56 dello Statuto speciale della Sardegna e degli artt. 2, 3, commi 1 e 2,
116, comma 3, 117, comma 2, lett. m) e comma 4, 119, comma 2, 121, comma
2, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la Legge n. 86 del 2024
nella sua totalità ovvero, in via subordinata, gli artt. 1, 2, 4, e gli artt. 5, commi
primo e secondo, 7, commi primo e secondo, 8, commi primo e secondo e, in
ulteriore subordine, le disposizioni legislative contenute, rispettivamente,
nell'art. 2, commi 1, 5, 6, 8, nell'art. 4, comma 2 e nell'art. 5, commi 1, 2, della
legge n. 86/2024 e in questa sede impugnate, debbano trovare applicazione
anche nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in violazione delle
prerogative statutarie e costituzionali. Per quanto riguarda i termini della

violazione dei parametri invocati si rinvia, in ossequio al principio di sinteticità	
degli atti, a quanto specificamente dedotto nei motivi 1, 2, 3, 4, 10, 13, 18 e 19,	
Quanto sopra premesso e ritenuto,	
la Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe rappresentata e difesa,	
CHIEDE	
che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e	
per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale e annullare:	
- l'intera legge 26 giugno 2024, n. 86, pubbl. in G.U. 28 giugno 2024, n. 150,	
recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle	
Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della	
Costituzione" per violazione dell'art. 116 Cost., comma 3, ovvero, in via	
subordinata, gli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2,	
per violazione dell'art. 116, comma 3, Cost.;	
- in ulteriore subordine, gli artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8; 3, commi	
1, 3, 4, 7, 9; 4, commi 1, 2; 5, commi 1, 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2; 9,	
comma 4; 10, comma 2; 11, comma 2; il combinato disposto degli artt. 5,	
comma 2, e 9 per violazione degli artt. 2; 3, commi 1 e 2; 5; 11; 23; 74; 75; 76;	
77, comma 1; 81, commi 1, 3, 6; 87, comma 5; 97, comma 1; 114; 116, commi	
1, 3; 117, commi 1, 2, lett. m) e 4; 119, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; 120, comma 2;	
121, comma 2; 127; 138; 139 della Costituzione, nonché dei principi di	
solidarietà (ex art. 2 Cost.), di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) e di leale	
collaborazione (ex artt. 5, 114 e 120 Cost.); per violazione dell'art. 5, della L.	
Cost. n. 1 del 2012, e della L. 24 dicembre 2012, n. 243, con specifico	
riferimento agli artt. 9 ss. quale fonti costituzionalmente interposte; per	
violazione degli artt. 1, 15, 27, 51, 54, 56 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3	

e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale per la Sardegna).	
Si deposita copia conforme all'originale dell'atto della Giunta regionale della	
Regione Autonoma della Sardegna recante deliberazione dell'impugnazione e	
conferimento dell'incarico defensionale.	
Si allegano, altresì, le seguenti leggi, atti e documenti:	
- L. 26 giugno 2024, n. 86, pubblicata nella G.U. 28 giugno 2024,	
Serie Generale, n. 150;	
- Delibera G.R. 21 agosto 2024, n. 30/1;	
- Memoria della Banca d'Italia alla 1° Commissione Affari	
costituzionali del Senato 19 giugno 2023;	
- Nota di lettura dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio AS 615,	
maggio 2023, n. 52;	
- Audizione Svimez dinanzi alla 1° Commissione Affari	
costituzionali del Senato 25 maggio 2023;	
- Nota Presidente G.R. Veneto 1 luglio 2024, n. 316637;	
- Disegno di Legge AS 615 del 23 marzo 2023.	
Cagliari-Roma, 23 agosto 2024.	mato digitalmente
Prof. Avv. Omar Chessa Prof. Avv. Andrea Deffenu	drea Deffenu = Deffenu Andrea in Number = IT-DFFNDR74D01B354I
Omar Chessa 26.08.2024 08:05:08 GMT+01:00 Prof. Avv. Antonio Saitta	IT
Firmato digitalmente da: SAITTA ANTONIO	
Ruolo: Avvocato Data: 26/08/2024 09:22:57 Avv. Mattia Pani Avv. Giovanni Parisi	
Firmato digitalmente da:  MATTIA PANI  Giovanni Parisi 23.08.2024	
Data: 23/08/2024 11:43:58	
112	